



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.5.2002
COM(2002) 261 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DEL QUADRO DI CONTROLLO PER
L'ESAME DEI PROGRESSI COMPIUTI NELLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI
"LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA" NELL'UNIONE EUROPEA**

(PRIMO SEMESTRE 2002)

PREFAZIONE

Il Quadro di controllo sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è redatto periodicamente dalla Commissione per esaminare i progressi compiuti nell'adozione e nell'attuazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal trattato di Amsterdam e dal Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999.

La presente edizione del Quadro di controllo presenta, come le edizioni precedenti, gli obiettivi ed i termini di scadenza fissati dal Consiglio europeo di Tampere, precisando le competenze attribuite per l'avvio, il proseguimento e l'adozione di ciascuna specifica azione. Per facilitare la lettura dei progressi compiuti, le tabelle distinguono le proposte ed iniziative presentate, lo stato dei lavori in sede di Consiglio, e eventualmente di Parlamento europeo, ed i lavori previsti per il futuro. La colonna intitolata "recepimento" degli atti adottati fornisce anche indicazioni sull'entrata in vigore e l'applicazione delle decisioni e delle azioni adottate.

Analogamente alla versione precedente, all'introduzione è stata aggiunta una rassegna delle principali realizzazioni dopo Tampere, al fine di aiutare il lettore ad interpretare le informazioni contenute nel tabulato.

INDICE

1.	Relazione.....	4
2.	Una politica europea comune in materia di asilo e di immigrazione.....	12
2.1.	Partenariato con i paesi d'origine	12
2.2.	Il regime europeo comune in materia di asilo.....	14
2.3.	Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi.....	20
2.4.	Gestione dei flussi migratori	25
3.	Un autentico spazio europeo di giustizia	30
3.1.	Migliore accesso alla giustizia in Europa.....	30
3.2.	Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie	35
3.3.	Maggiore convergenza nel settore del diritto civile.....	42
4.	Lotta a livello dell'Unione contro la criminalità	45
4.1.	Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione	45
4.2.	Potenziamento della cooperazione contro la criminalità	48
4.3.	Lotta contro determinate forme di criminalità	60
4.4.	Azione specifica antiriciclaggio.....	66
5.	Questioni relative alla politica in materia di frontiere interne ed esterne dell'Unione, di visti, di attuazione dell'articolo 62 del trattato CE e della conversione dell'acquis di Schengen.....	71
6.	Cittadinanza dell'Unione	79
7.	Cooperazione in materia di lotta contro la droga	81
8.	Un'azione esterna più incisiva.....	84
9.	Ulteriori iniziative in corso	88

1. RELAZIONE

La presente sezione contiene una sintesi dei principali progressi nell'applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere che sono stati realizzati dall'ultima versione del Quadro di controllo, presentato dalla Commissione il 30 ottobre 2001 alla vigilia del Consiglio europeo di Laeken. Tali progressi sono illustrati dettagliatamente nelle tabelle che seguono.

L'edizione pre-Laeken del Quadro di controllo includeva una valutazione intermedia della Commissione sui progressi compiuti nella realizzazione del programma stabilito a Tampere. Come indicatovi, le azioni da intraprendere sono ormai conosciute nei particolari e la maggior parte delle stesse è già in fase di esame. Tuttavia la valutazione che ne faceva la Commissione era meno ottimistica nei settori che richiedono la definizione di una politica comune e di iniziative legislative e sottolineava che talune proposte in discussione mettevano alla prova la determinazione degli Stati membri a progredire conformemente agli impegni che si erano assunti.

I progressi registrati negli ultimi sei mesi, ed in particolare le decisioni prese in merito alle proposte di mandato di arresto europeo e di decisione quadro sul terrorismo, che dovrebbero portare ad un'imminente adozione formale, sembrano dimostrare la capacità dell'Unione di concretizzare gli obiettivi fissati dal trattato di Amsterdam quando, accanto alla necessità di agire, esiste la volontà di ottenere risultati concreti.

Tuttavia, questi progressi concreti devono essere valutati anche rispetto al calendario fissato in occasione del Consiglio di Tampere e di quanto resta ancora da realizzare per portare a termine il programma di Tampere entro le scadenze previste, da un lato, e rispetto alla loro effettiva attuazione da parte degli Stati membri, dall'altro.

In proposito giova ricordare che il Consiglio europeo di Laeken ha confermato l'impegno del Consiglio nei confronti degli orientamenti stabiliti a Tampere ed ha osservato che nonostante i progressi realizzati, "sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori". Inoltre ha sottolineato quanto sia importante che le decisioni prese dall'Unione siano recepite rapidamente e/o attuate a livello degli Stati membri¹ e che le convenzioni concluse dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht vengano ratificate senza ritardo².

Consultando le tabelle, il lettore potrà disporre di una fotografia più precisa dei lavori effettuati e delle priorità della Commissione per il prossimo semestre nei settori chiave per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, vale a dire l'asilo, l'immigrazione, la giustizia, la lotta contro la criminalità, le frontiere esterne, la cittadinanza, ed il rafforzamento dell'azione esterna.

Una politica europea comune in materia di asilo e di immigrazione

Gli obiettivi del Consiglio di Tampere sono stati nuovamente ribaditi in occasione del Consiglio europeo di Laeken il 14 ed il 15 dicembre 2001; una politica comune in materia di asilo e di immigrazione deve essere realizzata "senza indugio".

¹ Si osservi che il Consiglio ha adottato in data 28.2.2002 la prima relazione sulla decisione quadro relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione dell'euro. La relazione costituisce il primo esercizio di valutazione di uno strumento adottato in forza del Titolo VI del TUE.

² Lo stato delle ratifiche indicato nel Quadro di controllo rispecchia le notifiche degli Stati membri al Segretariato generale del Consiglio.

Per quanto riguarda l'asilo, il Consiglio prosegue i lavori sulle proposte presentate che sono necessarie alla realizzazione della prima fase dell'attuazione della politica comune decisa a Tampere. Nell'aprile 2002, il Consiglio ha espresso l'accordo sulla proposta di direttiva intesa a definire condizioni minime comuni d'accoglienza per i richiedenti asilo.

Parallelamente, e in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, la Commissione presenterà prossimamente una proposta modificata per l'adozione di norme minime applicabili alla procedura di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato. Per quanto concerne la proposta relativa al regolamento Dublino II, e previa consultazione, la Commissione ed il Consiglio hanno deciso di proseguire i lavori sulla base della proposta della Commissione.

Il sistema Eurodac che permetterà soprattutto di confrontare le impronte digitali dei richiedenti asilo e la cui importanza ai fini di un'autentica politica comune d'asilo e d'immigrazione è stato ricordata dal Consiglio europeo di Laeken, è in corso di sviluppo. Il Consiglio ha adottato nel febbraio 2002 un regolamento che stabilisce talune modalità di applicazione del regolamento del dicembre 2000 che istituisce il sistema.

In materia d'immigrazione, la Commissione ha presentato nel maggio 2002 una proposta modificata relativa al ricongiungimento familiare in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken.

Il Consiglio di Tampere aveva segnalato che il ravvicinamento delle condizioni di ammissione e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi doveva perseguire, fra i suoi obiettivi, una politica d'integrazione fondata in particolare sulla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione. La Commissione, nell'intento di completare lo strumentario legislativo esistente, ha presentato nel novembre 2001 una proposta di decisione quadro in materia di razzismo e xenofobia. Da parte sua, il Consiglio "Giustizia ed affari interni" dell'aprile 2002 ha adottato delle conclusioni sulla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia.

Anche la lotta contro l'immigrazione clandestina ha costituito una priorità degli ultimi mesi. La Commissione ha presentato una comunicazione al riguardo nel novembre 2001, ed ha integrato tale dimensione nella recente comunicazione relativa alla gestione delle frontiere esterne (si veda di seguito). Nell'intento di rafforzare gli strumenti di lotta contro tale traffico, la Commissione ha presentato nel febbraio 2002 una proposta di direttiva relativa al permesso di soggiorno di breve durata per le vittime della tratta di esseri umani e del traffico illecito di migranti che collaborano nella lotta contro i trafficanti.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio da parte sua ha adottato nel febbraio 2002 un piano d'azione di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nell'Unione.

In materia di aiuto ai paesi d'origine e di transito, la Commissione intende presentare prima della fine dell'anno una proposta di base legale per l'attuazione del nuovo strumento di bilancio finalizzato alla cooperazione con detti paesi, che aveva avuto inizio con la risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2000. In materia di riammissione, ed in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio e la Commissione hanno definito un nuovo elenco di priorità per la negoziazione e la conclusione di accordi europei di riammissione. Un accordo è stato concluso con Hong Kong e sono tuttora in corso i negoziati con la Russia, il Pakistan, lo Sri Lanka, il Marocco e Macao. La Commissione ha presentato al Consiglio anche un mandato per la negoziazione di un accordo con l'Ucraina.

In materia di rimpatrio la Commissione ha presentato nell'aprile 2002 un Libro verde su una politica comune in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Infine, nell'ambito dell'attuazione delle azioni previste dal Piano d'azione contro il terrorismo, occorre segnalare che la Commissione ha valutato, in un documento di lavoro presentato al Consiglio ed al Parlamento, tutte le sue proposte relative alla salvaguardia della sicurezza interna e del rispetto degli obblighi e degli strumenti internazionali in materia di protezione³.

Politica in materia di frontiere, visti, attuazione dell'articolo 62 del trattato CE e conversione dell'acquis di Schengen

Oltre all'adozione di decisioni tecniche da parte del Consiglio in materia d'istruzione consolare comune o di modello uniforme di visto, è stata avviata una riflessione circa l'attuazione di un sistema comune d'identificazione dei visti (la Commissione avvierà prossimamente uno studio di fattibilità in materia) e, su richiesta del Consiglio europeo di Laeken, la possibilità di istituire Uffici consolari comuni.

Per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne, il Consiglio europeo di Laeken ha invitato a definire meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati dei controlli alle frontiere esterne e di studiare le condizioni per la creazione di un meccanismo o di servizi comuni di controllo. La Commissione ha presentato nel maggio 2002 una comunicazione sulla gestione delle frontiere esterne nella quale esamina in particolare le possibili modalità per il potenziamento della cooperazione tra servizi nazionali e le condizioni per la creazione di un meccanismo o di servizi comuni di controllo alle frontiere esterne.

Infine, la Commissione ha presentato nel dicembre 2001 una comunicazione sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione che dovrebbe, verso il 2006, sostituire il sistema attuale, permettendo l'accesso di nuovi Stati membri, utilizzando tecnologie più recenti ed integrando nuove funzionalità attualmente in esame al Consiglio. Nel contempo, il Consiglio ha adottato la base legale che permette alla Commissione di assumere la gestione del progetto di sviluppo tecnico a decorrere dal gennaio 2002, assistita da un comitato composto di esperti degli Stati membri.

Un autentico spazio europeo di giustizia

Nei due settori prioritari per i quali il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto l'adozione di misure concrete, ovvero il miglioramento dell'accesso alla giustizia ed il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, si sono registrati progressi nel corso degli ultimi sei mesi.

Per quanto attiene all'accesso alla giustizia, la Commissione ha presentato nel novembre 2001 una proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile, adottata dal Consiglio nell'aprile 2002. Con riferimento ad un altro aspetto essenziale dell'accesso alla giustizia, la Commissione ha presentato nel gennaio 2002 una proposta di direttiva relativa all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili.

Proseguendo i suoi lavori in tema di risoluzione alternativa dei conflitti dopo l'avvio, nell'ottobre 2001, della rete extragiudiziale europea per i consumatori (EEJ-NET), la

³ COM (2001) 743 def. del 5.12.2001

Commissione ha presentato nell'aprile 2002 un Libro verde in previsione dell'elaborazione di norme minime di qualità in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La Commissione ha anche presentato nell'aprile 2002 una proposta di regolamento per la creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati che permetterà di eliminare qualsiasi misura intermedia ai fini dell'esecuzione. Essa prevede inoltre di presentare un Libro verde per un maggiore ravvicinamento delle norme procedurali relative ai crediti non contestati ed alle controversie di piccola entità.

Infine, la Commissione e gli Stati membri hanno intrapreso i lavori preparatori necessari per il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile creata nel marzo 2001 e che diventerà operativa nel dicembre 2002.

Per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie che deve, come ricordato dal Consiglio di Laeken, permettere “di superare le difficoltà connesse con la diversità dei sistemi giuridici”, i lavori sono continuati nel settore civile e nel settore penale.

Il programma del riconoscimento reciproco adottato dal Consiglio nel novembre 2000 costituisce la cornice di riferimento nel quale il principio del reciproco riconoscimento si instaura progressivamente.

Nel settore della famiglia, la Commissione ha presentato nel maggio 2002 una proposta intesa ad accorpate in un unico strumento legislativo la sua proposta di regolamento sulla responsabilità genitoriale presentata nel settembre 2001, l'iniziativa francese sul diritto di visita dei minori ed il regolamento (CE) n. 1347/2000 (denominato regolamento "Bruxelles II").

La creazione di un titolo esecutivo europeo, sopra menzionata, costituirebbe un progresso di tutto rilievo nell'attuazione del principio di reciproco riconoscimento nel settore civile.

In relazione ai negoziati internazionali nel settore della competenza e del riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale, il Consiglio ha adottato nel marzo 2002, su proposta della Commissione, nuove direttive per i negoziati in corso all'Aia in previsione di una convenzione mondiale. Da parte sua, la Commissione ha presentato nel marzo 2002 una proposta di mandato di negoziazione perché la Comunità possa negoziare un accordo con gli Stati firmatari della convenzione di Lugano.

In materia penale, l'adozione formale, prevista a seguito dell'accordo di principio del Consiglio europeo di Laeken, della proposta di decisione quadro relativa all'istituzione di un mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri consentirà certamente un importante progresso poiché essa si sostituirà alle esistenti procedure d'extradizione. È inoltre un concreto esempio dell'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore penale.

Per quanto riguarda l'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni che precedono la fase di giudizio, il Consiglio ha anche formulato un accordo di principio nel febbraio 2002 su una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione delle decisioni sul blocco dei beni ed al sequestro probatorio, di cui si attende oramai l'adozione. Sulla scia della sua comunicazione del luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle decisioni finali in materia penale, la Commissione prepara una comunicazione sulla determinazione dei criteri di competenza in materia penale, che sarà presentata nel corso del secondo semestre. Inoltre, a complemento del programma sul riconoscimento reciproco, la Commissione

intende presentare prossimamente una comunicazione che propone norme minime per alcuni aspetti della procedura penale. Essa ha anche avviato un'analisi degli standard di tutela dei diritti individuali nelle procedure penali nell'intento di consolidare la fiducia reciproca, elemento essenziale ai fini di agevolare l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento.

La convergenza dei sistemi giuridici deve integrare i progressi realizzati in materia di riconoscimento reciproco. Aspetto collegato alle discussioni sull'armonizzazione delle sanzioni, nel quale settore il Consiglio ha adottato nell'aprile 2002 delle conclusioni sull'impostazione da seguire ai fini dell'armonizzazione delle sanzioni che dovrebbe facilitare la discussione delle proposte e delle iniziative in corso (si veda la sezione seguente) o future, la Commissione ha avviato nella primavera del 2002 uno studio preparatorio sul controllo delle misure private della libertà negli Stati membri.

Lotta a livello dell'Unione contro la criminalità, compreso il terrorismo

La lotta contro la criminalità, compreso il terrorismo, è una priorità dell'Unione tradottasi in sostanziali realizzazioni, tanto sul piano della cooperazione operativa che su quello della cornice legislativa elaborata a livello europeo per promuovere e facilitare tale cooperazione.

In materia di lotta contro il terrorismo, l'azione dell'Unione è multiforme e rientra nell'attuazione del piano d'azione adottato in occasione del Consiglio europeo riunitosi il 21 settembre 2001. Essa è riportata nel calendario mensile preparato dalla presidenza del Consiglio⁴.

Eurojust, l'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, esisteva in forma provvisoria dal marzo 2001 ed è stata istituita nella sua forma definitiva a seguito della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002. La sua realizzazione, prevista al più tardi per il settembre 2003, sarà importante per garantire un buono coordinamento tra le autorità nazionali incaricate delle azioni giudiziarie e apportare un contributo nelle indagini relative alla criminalità organizzata e al terrorismo.

A seguito dell'iniziativa di diversi Stati membri, e previo parere del Parlamento, il Consiglio ha espresso un accordo di principio nel dicembre 2001 sulla costituzione di squadre investigative comuni, previste dalla convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale adottata nel maggio 2000. La nuova decisione quadro, di cui si attende l'adozione formale, dovrebbe consentire di anticiparne l'attuazione senza attendere l'entrata in vigore della convenzione sulla reciproca assistenza giudiziaria del 2000 che, finora, è stata ratificata soltanto dal Portogallo.

Anche il ruolo di Europol è stato rafforzato, dopo che il Consiglio ha adottato, nel dicembre 2001, l'estensione delle sue competenze a tutte le forme di criminalità internazionale come indicate nella convenzione Europol. Inoltre, nell'aprile 2002 il Consiglio ha acconsentito in linea di principio alla modifica della convenzione Europol, di modo che tale organismo possa, da un lato, partecipare alle squadre investigative comuni e, dall'altra, chiedere alle autorità nazionali di condurre o coordinare indagini, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam (articolo 30, paragrafo 2 TUE).

⁴ Quando le misure adottate sulla base delle conclusioni di Tampere appaiono anche nel Piano d'azione contro il terrorismo, una nota in calce richiama il Piano d'azione del 21.9.2001.

Il Consiglio si è anche espresso favorevolmente, nell'aprile 2002, su una soluzione provvisoria per l'ubicazione a Copenaghen del segretariato dell'Accademia europea di polizia.

Corollario di tale sviluppo, la questione del controllo democratico di Europol ha formato oggetto di una comunicazione della Commissione del febbraio 2002.

Inoltre, per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia, in particolare con i partner esterni dell'Unione, il Consiglio ha adottato nel febbraio 2002 una modifica dell'atto che stabilisce le norme relative alla trasmissione dei dati di carattere personale da parte di Europol a Stati terzi e ad organismi terzi.

In parallelo, e nell'intento di semplificare i trasferimenti pur garantendo un alto livello di protezione dei dati di carattere personale, la Commissione intende presentare prossimamente una proposta sulle garanzie in materia di trasferimento dei dati personali nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, il Consiglio ha formulato un accordo di principio, nel dicembre 2001, sulla proposta di decisione quadro che era stata presentata dalla Commissione nel settembre 2001. L'adozione di tale proposta, che è prevista non appena saranno rimosse le ultime riserve parlamentari nazionali, costituirà un significativo passo avanti verso un'impostazione penale più integrata dell'Unione nei confronti dei fenomeni criminosi sovranazionali e di elevata gravità. Essa dovrebbe imprimere un impulso ad altri settori prioritari nella lotta contro la criminalità grave o organizzata, quali il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale dei bambini, per i quali le relative proposte sono attualmente all'esame del Consiglio.

In materia di lotta contro gli attentati nei confronti dei sistemi d'informazione, la Commissione, a seguito della comunicazione del gennaio 2001 sulla criminalità informatica, ha presentato nell'aprile 2002 una proposta di decisione quadro.

Assieme alla lotta contro le reti criminali operanti nel traffico di esseri umani e l'immigrazione clandestina (si veda sopra), la lotta contro la criminalità finanziaria ed il riciclaggio di denaro è sempre rimasta prioritaria nell'agenda delle istituzioni europee. Ad esempio, il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno adottato nel dicembre 2001 la proposta della Commissione recante modifica della direttiva sul riciclaggio dei capitali ed il Consiglio ha espresso, nel febbraio 2002, l'accordo di principio su un'iniziativa concernente il blocco dei beni ed il sequestro probatorio presentata da Francia, Belgio e Svezia (si veda la sezione relativa al reciproco riconoscimento) e la cui adozione formale è prevista non appena saranno rimosse le ultime riserve parlamentari nazionali.

Per quanto riguarda la tutela penale degli interessi finanziari comunitari, la Commissione ha adottato nel dicembre 2001 un Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, che dovrebbe inserirsi in particolar modo nell'ambito delle iniziative stabilite a Tampere con riferimento, ad esempio, al principio di riconoscimento reciproco, al mandato di arresto europeo e alla cooperazione con Eurojust ed Europol. Il Consiglio europeo di Laeken ha invitato gli Stati membri ad esaminare in tempi brevi il Libro verde. Occorre inoltre osservare che la proposta di direttiva presentata nella primavera del 2001 dalla Commissione per rafforzare la tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, ha ricevuto nel novembre 2001 il parere favorevole del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

L'Unione ha anche continuato ad agire nelle sedi internazionali ai fini di una cooperazione internazionale contro il crimine organizzato. La Commissione ha presentato al Consiglio nell'aprile 2002 una raccomandazione relativa a direttive di negoziazione per il progetto di convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione attualmente in esame. Per quanto riguarda la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata ed i suoi tre protocolli, con la firma del protocollo sulle armi da fuoco la Comunità è oramai firmataria di tutti questi strumenti, e la Commissione intende ora presentare una proposta intesa a permettere la conclusione di questi strumenti da parte della Comunità per i settori di sua competenza.

Anche Europol è, per l'Unione europea, uno strumento di cooperazione internazionale atto a contribuire a potenziare l'intervento della Comunità internazionale nella lotta contro il crimine. Inoltre, il Consiglio ha adottato, nel dicembre 2001, una decisione che autorizza il direttore di Europol ad avviare negoziati con paesi terzi ed organismi non collegati all'Unione europea, ed ha modificato l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi.

La cittadinanza dell'Unione

La proposta di direttiva della Commissione intesa a garantire una maggiore trasparenza ed attenuare alcuni aspetti dell'attuale regime di circolazione e di soggiorno, ha ricevuto eco favorevole presso il Comitato delle regioni ed il Comitato economico e sociale. È attualmente in discussione al Consiglio ed il Parlamento europeo sta preparando il suo primo parere nell'ambito della procedura di codecisione.

La Commissione presenterà prossimamente una proposta di regolamento relativo ad un formato uniforme di carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'Unione europea (2000-2004), la Commissione procede ad una valutazione dei progressi realizzati sul piano europeo e nazionale.

Per quanto riguarda la lotta contro le droghe di sintesi ed il traffico di precursori chimici, la Commissione effettua una valutazione delle normative comunitarie relative al controllo internazionale dei precursori chimici ed alla sorveglianza intracomunitaria di tali prodotti. Inoltre ha avviato una valutazione sull'attuazione dell'azione comune del Consiglio relativa al controllo delle nuove droghe di sintesi. I risultati delle varie valutazioni sono previsti per la fine dell'anno. Il Consiglio, da parte sua, ha adottato, nel febbraio 2002, su proposta della Commissione, una decisione che definisce la PMMA una nuova droga di sintesi che deve essere sottoposta a misure di controllo ed a disposizioni penali e, nell'aprile 2002, una raccomandazione relativa alla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse unità operative degli Stati membri specializzate nella lotta contro il traffico dei precursori chimici.

Infine, la proposta di decisione quadro sulle norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili nel settore del traffico illecito di droga, riveste la massima priorità per il Consiglio e il Parlamento europeo, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, che aveva chiesto l'adozione della proposta entro fine maggio 2002. Il Parlamento ha adottato il suo parere sulla proposta della Commissione nell'aprile 2002.

Un'azione esterna più incisiva

Il rafforzamento nelle azioni esterne dell'Unione, della dimensione relativa all'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è una priorità affermata dal Consiglio di Feira, e che la congiuntura internazionale ha riconfermato. Il Consiglio europeo di Laeken ne ha ricordato l'importanza.

L'azione in tale settore si è sviluppata nell'ambito di processi diversi.

Innanzitutto, nell'ambito del processo finalizzato all'allargamento, proseguendo gli sforzi d'integrazione del settore "Giustizia e affari interni" e sostenendo lo sforzo dei paesi candidati in materia di capacità amministrativa e giudiziaria. L'esame del capitolo relativo alla Giustizia e affari interni (capitolo 24) è già stato concluso con sette paesi candidati: Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia e Lituania.

Il processo della stabilizzazione dei Balcani, con l'elaborazione di una strategia regionale e specifica per ciascun paese nell'ambito del programma Cards (Community Assistance for Reconstruction, Development, and Stabilisation) e la preparazione in vista dei negoziati per gli accordi di stabilizzazione e di associazione con l'Albania e la Repubblica federale di Jugoslavia.

Infine, quello del dialogo Euromed che rafforza il settore "Giustizia e affari interni" nel programma d'assistenza MEDA.

Anche la cooperazione con paesi terzi è stata potenziata, in particolare con gli Stati Uniti, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 (il Consiglio ha espresso un accordo nell'aprile 2002 sul mandato di negoziato per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel settore della cooperazione in materia penale), così come con la Russia nell'ambito dell'Accordo di cooperazione e di partenariato e del Piano d'azione comune contro il crimine organizzato, e con l'Ucraina nell'ambito del nuovo Piano d'azione Giustizia ed affari interni.

2. UNA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI ASILO E DI IMMIGRAZIONE

Priorità stabilite a Tampere:

Gli aspetti, separati ma strettamente connessi, dell'asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell'UE.

In linea con tali priorità, il Consiglio europeo di Laeken si è impegnato affinché una politica comune europea in materia di asilo e di immigrazione sia adottata nel più breve tempo possibile.

2.1. Partenariato con i paesi d'origine

L'Unione europea ha bisogno di una impostazione globale in materia di migrazione che affronti gli aspetti politici, i diritti dell'uomo e le questioni relative allo sviluppo nei paesi di origine e nelle regioni di origine e di transito. Il partenariato con i paesi terzi interessati costituirà anche un elemento determinante della riuscita di tale politica, allo scopo di promuovere il co-sviluppo.

Obiettivo: Valutazione dei paesi e delle regioni di origine e transito al fine di elaborare un'impostazione integrata specifica per il singolo paese o regione.

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Proroga del mandato del Gruppo di lavoro ad alto livello "Asilo e migrazione"	Consiglio e Commissione				<ul style="list-style-type: none"> La relazione sull'attuazione dei piani d'azione già adottati è stata presentata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. 		
Valutazione di altri paesi e regioni al fine di elaborare nuovi piani d'azione	Consiglio e Commissione	Aprile 2001				<ul style="list-style-type: none"> Stando alla relazione adottata dal Consiglio, si dovrà prevedere l'elaborazione di nuovi piani d'azione sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione dei piani d'azione adottati fino ad oggi. Si dovranno definire i criteri prima di scegliere i paesi o le regioni ai quali saranno rivolti i nuovi piani d'azione. Il Gruppo ad alto livello ha deciso di non impegnarsi, per il momento, con i nuovi piani d'azione. 	
Attuazione di un nuovo strumento di bilancio relativo alla cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito. ⁵	Consiglio e Commissione	Non appena possibile	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha impegnato i 10 milioni di euro iscritti in bilancio per l'esercizio 2001. Prepara, tramite azioni preparatorie, lo stanziamento d'impegno dei 12,5 milioni di euro attribuiti dall'autorità di bilancio nel 2002. 			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare, entro fine 2002, una proposta di base legale per l'attuazione di tale nuovo strumento di bilancio.⁶ 	

⁵ Seguito della risoluzione del PE del 30 marzo 2000

⁶ Si veda anche la tabella intitolata "Gestione dei flussi migratori".

2.2. Il regime europeo comune in materia di asilo

L'obiettivo è di assicurare l'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

A lungo termine si dovrà definire una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per la concessione dell'asilo valido in tutta l'Unione.

Si dovranno limitare i "movimenti secondari" dei richiedenti asilo tra gli Stati membri.

Sarà attivamente perseguito un accordo per la protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri.

Obiettivo: Determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Esame dell'efficacia della convenzione di Dublino	La valutazione sarà effettuata dalla Commissione	2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La relazione finale di valutazione è stata presentata nell'aprile 2001⁷. 				
Adozione dei criteri e dei meccanismi (regolamento))	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento di lavoro dei servizi della Commissione presentato nel marzo 2000⁸. ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001⁹ una proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002¹⁰ 			

⁷ SEC(2001) 756 del 13.6.2001

⁸ SEC(2000) 522 del 21.3.2000

Conclusione dei lavori relativi al sistema EURODAC	Consiglio e Commissione		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel maggio 1999¹¹ una proposta di regolamento del Consiglio relativa all'istituzione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, nonché una proposta modificata nel marzo 2000¹². 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 1999¹³. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del regolamento "Eurodac" del Consiglio nel dicembre 2000¹⁴. Adozione da parte del Consiglio, nel febbraio 2002, di un regolamento che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l' "Eurodac". 	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo dell'unità centrale da parte dei servizi della Commissione, in contatto con gli esperti degli Stati membri. 	
--	-------------------------	--	---	---	---	--	--

Obiettivo: Una procedura di asilo equa ed efficace

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Adozione di norme comuni minime sulle procedure per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato al fine, tra l'altro, di ridurre la durata delle procedure d'asilo e prestando particolare attenzione alla situazione dei minori (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato una proposta nel settembre del 2000¹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel settembre 2001¹⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di conclusioni da parte del Consiglio nel dicembre 2001¹⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, la Commissione intende presentare una proposta modificata prima della fine del primo semestre 2002. 	

⁹ COM(2001) 447 del 26.7.2001
¹⁰ A5-0081/2002 dell'8 aprile 2002
¹¹ COM(1999) 260 del 26.5.1999
¹² COM(2000) 100 del 15.3.2000
¹³ A5-0059/1999 dell'11.11.1999
¹⁴ GU L 316 del 15.12.2000
¹⁵ COM(2000) 578 del 20.9.2000
¹⁶ A5-0291/2001 del 20.9.2001
¹⁷ 14581/01 (presse 444)

Definizione di condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo (con particolare attenzione alla situazione dei bambini) (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione, sulla base di un documento di lavoro della presidenza francese, di conclusioni da parte del Consiglio nel novembre 2000. ▪ La Commissione ha presentato una proposta di direttiva nell'aprile 2001¹⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002¹⁹. ▪ - Adozione da parte del Consiglio prevista entro fine del primo semestre 2002. 			
Procedura comune in materia di asilo	Commissione (in parte)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre 2000²⁰, con la quale propone un'impostazione in due fasi, al fine di riuscire a realizzare un regime comune europeo in materia di asilo basato su una procedura comune ed uno status uniforme. ▪ Nel novembre 2001²¹, la Commissione ha presentato una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione degli strumenti della prima fase, sulle raccomandazioni relative all'attuazione di una politica di coordinamento aperto nel settore dell'asilo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo su una procedura comune ed uno status uniforme valido in tutta l'Unione adottato nell'ottobre 2001²². 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende contribuire, in linea con la sua comunicazione del novembre 2001, alla realizzazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken, di un sistema di scambio di informazioni sull'asilo, l'immigrazione ed i paesi di origine. 	

¹⁸ COM(2001) 181 del 3.4.2001

¹⁹ A5-112/02 del 25.4.2002

²⁰ COM(2000) 755 del 22.11.2000

²¹ COM(2001) 710 del 28.11.2001

²² A5-304/2001 del 3.10.2001

Obiettivo: Status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Può rendersi necessario un atto legislativo come seguito alla comunicazione della Commissione	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre del 2000 (cfr. punto precedente). 				
Ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una proposta di direttiva nel settembre 2001²³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 			

²³

COM(2001) 510 del 12.9.2001

Obiettivo: Adozione di misure relative ai rifugiati e sfollati volte ad offrire uno status adeguato alle persone che necessitano di protezione internazionale

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati che necessitano di protezione internazionale (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Non appena possibile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una proposta di direttiva nel maggio 2000²⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001²⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2001²⁶. 		Entrata in vigore: 7.8.2001 Termine di attuazione: 31.12.2002.
Forme complementari di protezione (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una proposta di direttiva nel settembre 2001²⁷ (cfr. Obiettivo precedente). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio europeo di Laeken ha invitato il Consiglio ad accelerare i lavori. 			

²⁴ COM(2000) 303 del 24.5.2000

²⁵ A5-0077/2001 del 13.3.2001

²⁶ GU L 212 del 7.8.2001

²⁷ COM(2001) 510 del 12.9.2001

Obiettivo: Promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e che subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Istituzione di un fondo europeo per i rifugiati (decisione)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Non appena possibile	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato, nel dicembre 1999²⁸, una proposta di decisione del Consiglio relativo alla creazione di un Fondo europeo per i rifugiati. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2000 	<ul style="list-style-type: none"> Decisione adottata dal Consiglio nel settembre del 2000²⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Per l'esercizio 2002, gli Stati membri stanno presentando le richieste di cofinanziamento. 	Stanzamenti impegnati per gli esercizi 2000 e 2001.
Garantire che una riserva finanziaria sia disponibile nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati	Consiglio e PE sulla base di un'eventuale proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Il Fondo europeo per i rifugiati dispone attualmente su base annuale di una riserva di 10 milioni di euro per far fronte a situazioni di emergenza e di afflussi massicci di rifugiati. 				

²⁸ COM(1999) 686 del 14.12.1999

²⁹ GU L 252 del 6.10.2000

2.3. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

Si procederà a un ravvicinamento delle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi di origine.

Una politica di integrazione dovrebbe mirare a garantire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (in particolare a coloro che soggiornano in maniera prolungata) diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE e a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Obiettivo: Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e in particolare contro il razzismo e la xenofobia³⁰

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Giugno-dicembre 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato, nel novembre 1999, una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica³¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel maggio 2000³². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2000³³. 		<p>Entrata in vigore: 19.7.2000 Termine per il recepimento: 19.7.2003.</p>

³⁰ Le misure mirano a promuovere la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia nei confronti, in generale, di tutte le persone che soggiornano nel territorio dell'Unione europea; esse riguardano in modo particolare i cittadini di paesi terzi.

³¹ COM(1999) 566 del 25.11.1999

³² A5-0136/00 del 18.5.2000

³³ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

Stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato, nel novembre 1999, una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro³⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento nell'ottobre 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione, nel novembre 2000, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro³⁵. 		<p>Entrata in vigore: 2.12.2003</p> <p>Termine per il recepimento: 2.2.2003.</p>
Programmi ispirati alle migliori prassi e esperienze (decisione)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato, nel novembre 1999, una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001 – 2006³⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento nell'ottobre 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000 della decisione relativa al programma di azione comunitaria (2001-2006) destinato a sostenere gli sforzi degli Stati membri³⁷. 		<p>Il programma copre il periodo 1.1.2001 - 31.12.2006.</p>
Intensificazione della cooperazione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d'Europa	Consiglio/ Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Apertura ufficiale del centro il 7 aprile 2000. La seconda relazione annuale è stata pubblicata nel dicembre 2000. 				
Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria per prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia - Incriminazione comune del razzismo e della xenofobia (decisione quadro) ³⁸ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel novembre 2001 una proposta di decisione quadro sul razzismo e la xenofobia³⁹. 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio ha adottato nell'aprile 2002 le conclusioni sulla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. 		

³⁴ COM(1999) 565 del 25.11.1999

³⁵ GU L 303 del 2.12.2000

³⁶ COM(1999) 567 del 25.11.1999

³⁷ GU L 303 del 2.12.2000

³⁸ Si veda anche la tabella intitolata "Lotta contro determinate forme di criminalità".

³⁹ COM(2001) 664 del 28.11.2001

Obiettivo: Ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti
Esame dei flussi migratori attuali e futuri nell'UE in relazione ai cambiamenti demografici, alla situazione del mercato del lavoro e alla pressione migratoria proveniente dai paesi e dalle regioni di origine	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La comunicazione della Commissione del novembre 2000 tratta questo aspetto⁴⁰. ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001⁴¹ una comunicazione relativa all'attuazione di una politica di coordinamento aperto in materia di immigrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo adottato nell'ottobre 2001⁴² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken, la Commissione intende contribuire, in linea con la sua comunicazione del luglio 2001, alla realizzazione, di un sistema di scambio di informazioni sull'asilo, l'immigrazione ed i paesi di origine.
Condizioni di ingresso e soggiorno a scopo di (a) ricongiungimento familiare, (b) studio o formazione professionale, (c) occupazione retribuita, attività di lavoro autonomo (direttive)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel dicembre 1999 una proposta direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare⁴³. ▪ La Commissione ha presentato nell'ottobre 2000 una proposta modificata relativa al ricongiungimento familiare.⁴⁴ ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001 una proposta di direttiva relativa all'ammissione a scopo di attività lavorativa⁴⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo emesso nel settembre 2000⁴⁶. ▪ Parere del Parlamento previsto prima della fine del primo semestre 2002. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken nelle sue conclusioni, la Commissione ha presentato nel maggio 2002, una proposta modificata relativa al ricongiungimento familiare. ▪ La Commissione intende presentare nel primo semestre 2002 delle proposte di direttive relative all'ammissione per motivi di studio, formazione professionale e per altri motivi.

⁴⁰ COM(2000) 757 del 22.11.2000

⁴¹ COM(2001) 387 dell'11.7.2001

⁴² A5-305/2001 del 3.10.2001

⁴³ COM(1999) 638 dell'1.12.1999

⁴⁴ COM(2000) 624 del 10.10.2000

Norme e procedure per il rilascio di visti a lungo termine e di documenti di soggiorno (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		Cfr. <i>infra</i>				
--	---	--	-------------------	--	--	--	--

Obiettivo: Ravvicinamento dello status giuridico dei cittadini di paesi terzi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	
Definizione di una serie di diritti uniformi (ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo) da garantire ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di conclusioni da parte del Consiglio nel novembre 2000 ▪ La Commissione ha presentato, nel marzo 2001, una proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti da lunga data⁴⁷. ▪ Inoltre, dopo l'adozione delle conclusioni da parte del Consiglio nel dicembre 2001 relative al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, al fine di accordare loro un insieme di diritti uniformi il più possibile vicini a quelli di cui godono i cittadini dell'UE, la Commissione ha presentato nel febbraio 2002, una proposta di regolamento del Consiglio inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità⁴⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002⁴⁹. 		

⁴⁵ COM(2001) 386 dell'11.7.2001

⁴⁶ A5-0201/2000 del 6.9.2000

⁴⁷ COM(2001) 127 del 13.3.2001

⁴⁸ COM(2002) 59 del 6.2.2002

⁴⁹ A5-0436/2001 del 5.2.2002

<p>Determinazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali, al pari dei cittadini della Comunità e dei loro familiari, i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi ad insediarsi e lavorare in qualsiasi Stato membro dell'Unione tenendo conto delle conseguenze sul piano dell'equilibrio sociale e dell'equilibrio del mercato del lavoro (direttiva)</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001 una comunicazione relativa all'attuazione di una politica di coordinamento aperto in materia di immigrazione⁵⁰ (cfr. <i>supra</i>). 				
---	--	--	---	--	--	--	--

⁵⁰

COM(2001) 387 dell'11.7.2001

2.4. Gestione dei flussi migratori

La gestione dei flussi migratori deve essere migliorata in tutte le sue fasi in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito. Il Consiglio europeo di Laeken ha ribadito l'importanza di integrare la politica dei flussi migratori nella politica estera dell'Unione europea. La lotta contro l'immigrazione illegale dovrà essere intensificata combattendo le organizzazioni criminali coinvolte e garantendo i diritti delle vittime. Il Consiglio europeo di Laeken ha chiesto che sia sviluppato un piano d'azione basato sulla comunicazione della Commissione relativa all'immigrazione illegale ed alla tratta degli esseri umani.

Obiettivo: Migliorare lo scambio di statistiche e informazioni in materia di asilo e immigrazione (tale scambio dovrebbe riguardare statistiche nonché informazioni sulla legislazione e politica nazionale)

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Proseguire l'attuazione del piano d'azione adottato dal Consiglio nell'aprile 1998	Commissione in cooperazione con gli Stati membri					<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione prepara proposte finalizzate ad un nuovo piano di azione da presentare entro la fine del primo semestre 2002. 	
Istituzione di un Osservatorio europeo (virtuale) della migrazione	Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Azioni preparatorie (sulla base di un precedente studio di fattibilità) finanziate dal programma ODYSSEUS; documento di lavoro dei servizi della Commissione presentato agli Stati membri nel giugno del 2000. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparazione di una prima fase, che presuppone l'istituzione di un osservatorio «virtuale» sulla base in particolare di un contributo della Grecia. 	

Obiettivo: Intensificare la lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento economico dei migranti

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	
Adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati penali e alle sanzioni nel settore della criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani (decisione quadro) ⁵¹ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani nel dicembre 2000⁵². ▪ La presidenza francese ha presentato, nel luglio 2000, due iniziative, rispettivamente di direttiva e di decisione quadro sulla responsabilità delle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina⁵³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel settembre 2001, il Consiglio ha espresso un accordo di principio. ▪ Parere del PE (che respinge la proposta) nel febbraio 2001⁵⁴. ▪ Accordo di principio in sede di Consiglio nel maggio 2001. 		

⁵¹ Si veda anche la tabella intitolata "Lotta contro determinate forme di criminalità".

⁵² COM(2000) 854 del 21.12.2000

⁵³ GU C 253 del 4.9.2000

⁵⁴ A5-0315/2001 del 15.2.2001

Individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte ponendo la lotta contro l'immigrazione illegale in primo piano tra le priorità della cooperazione operativa	Stati membri/ Commissione/ Europol		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione relativa alla lotta contro l'immigrazione clandestina nel novembre 2001⁵⁵. ▪ La Commissione ha presentato, nel febbraio 2002, una proposta di direttiva relativa ai documenti di soggiorno di breve durata per le vittime della tratta di esseri umani e del traffico di immigrati che collaborano nella lotta contro i trafficanti⁵⁶. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione dal parte del Consiglio nel febbraio 2002 di un piano d'azione di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nell'Unione europea. ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002 delle conclusioni relative alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani per via marittima. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attuazione di ambiti di cooperazione relativi alla lotta contro l'immigrazione clandestina proveniente dalla Cina e dai Balcani occidentali, convenuti rispettivamente nel novembre 2000 e nel marzo 2001. 	
Esplorare le possibilità di istituire norme comuni e di unire le risorse per lo svolgimento di indagini relative alle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono in corso lavori in seno al Consiglio (CIREFI) al fine di migliorare la lotta contro le organizzazioni criminali di immigrazione clandestina (cfr. <i>supra</i>). 			
Proseguire l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri sulla responsabilità civile del vettore (direttiva)	Consiglio, su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La presidenza francese ha presentato un'iniziativa di direttiva nel luglio del 2000⁵⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001⁵⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio adotta nel giugno 2001 una direttiva intesa ad integrare le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14/6/85⁵⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli operatori del settore organizzano, con il sostegno della Commissione, una tavola rotonda sulle questioni generali connesse alla responsabilità dei vettori, per il novembre 2001. 	<p>Entrata in vigore: 10.10.2001</p> <p>Termine per l'attuazione: al più tardi l'11.2.2003.</p>

⁵⁵ COM(2001) 672 del 15.11.2001

⁵⁶ COM(2002) 71 dell'11.2.2002

⁵⁷ GU L 269 del 20.9.2000

⁵⁸ A5-0069/2001 del 13 marzo 2001

⁵⁹ GU L 187 del 10.7.2001

Obiettivo: Assistere i paesi di origine e transito

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Sviluppare campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e prevenzione di qualsiasi forma di tratta di esseri umani.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha impegnato i 10 milioni di euro iscritti in bilancio per l'esercizio 2001 tramite azioni preparatorie. Prepara, tramite azioni preparatorie, lo stanziamento d'impegno dei 12,5 milioni di euro attribuiti dall'autorità di bilancio nel 2002. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare entro la fine del 2002 una proposta di base giuridica per l'attuazione di tale nuovo strumento di bilancio⁶⁰. 	
Agevolare il rimpatrio volontario							
Rafforzare le capacità delle autorità di tali paesi di combattere efficacemente la tratta di esseri umani							
Aiutare i paesi terzi ad adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell'Unione e degli Stati membri							

⁶⁰

Si vada anche la tabella intitolata "Partenariato con i paesi di origine".

Obiettivo: Istituire una coerente politica dell'Unione europea in materia di riammissione e rimpatrio

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Concludere accordi di riammissione o includere clausole tipo in altri accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi o i gruppi di paesi terzi interessati	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del mandato per i negoziati con l'Ucraina da parte del Consiglio prevista entro la fine del primo semestre 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firma dell'accordo di riammissione con Hong Kong il 21 novembre 2001. Ratifica della Comunità prevista entro la fine del primo semestre 2002. ▪ Negoziati per accordi di ammissione con Russia, Pakistan, Sri Lanka, Marocco, Macao. ▪ In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio e la Commissione hanno definito un nuovo elenco di priorità per i negoziati e la conclusione di accordi europei di riammissione. 	
Elaborazione di norme minime comuni in materia di rimpatrio	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La presidenza francese ha presentato nel luglio 2000 un progetto di direttiva relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di allontanamento⁶¹. ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002 un Libro verde relativo ad una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare⁶². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001⁶³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001⁶⁴. 		<p>Entrata in vigore: 2.6.2001</p> <p>Attuazione: entro il 2.12.2002</p>

⁶¹ GU L 243 del 24.8.2000

⁶² COM(2002) 175 del 10.4.2002

⁶³ A5-0065/2001 del 13.3.2001

⁶⁴ GU L 149 del 2.6.2001

3. UN AUTENTICO SPAZIO EUROPEO DI GIUSTIZIA

Priorità stabilite a Tampere:

L'ambizioso obiettivo consiste nel dare ai cittadini un sentimento comune di giustizia in tutta l'Unione europea, inteso come una facilitazione della vita quotidiana delle persone e la possibilità di chiedere conto a chi minaccia la libertà e la sicurezza degli individui e della società. Ciò richiede un miglior accesso alla giustizia ed una piena cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Ciò presuppone che vengano migliorate le possibilità di accesso alla giustizia e che venga attuata tra gli Stati membri una piena cooperazione giudiziaria .

Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto che siano adottate misure concrete al fine di migliorare l'accesso alla giustizia in Europa e che siano attuati meccanismi di protezione dei diritti delle vittime. Ha inoltre invitato ad elaborare meccanismi di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

3.1. Migliore accesso alla giustizia in Europa

Un autentico spazio di giustizia deve far sì che i singoli e le imprese possano rivolgersi agli organi giurisdizionali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro e che la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non costituisca un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti.

Obiettivo: Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Campagna di informazione e pubblicazione di "guide dell'utente" sulla cooperazione giudiziaria nell'Unione	Commissione					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al fine di facilitare l'informazione agli utenti, la Commissione ha previsto delle iniziative concrete nel 2002, una Conferenza congiunta con il Consiglio d'Europa sull'informazione al pubblico e l'accesso alla giustizia. ▪ La Commissione ha avviato inoltre i lavori preparatori di una campagna d'informazione, assicurando la sinergia con la futura Rete giudiziaria europea ed i lavori del Consiglio d'Europa. 	
Istituzione di un sistema di informazione permanente da parte di una rete di autorità nazionali (Rete giudiziaria europea in materia civile)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una proposta nel settembre del 2000⁶⁵. ▪ Per facilitare l'attuazione dello spazio giudiziario in materia civile (2002-2006), la Commissione ha presentato nel maggio 2001 una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile⁶⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2001⁶⁸. ▪ Parere del Parlamento europeo nell'ottobre 2001⁶⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001 della decisione relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale⁷¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione, assieme agli Stati membri, ha intrapreso i lavori preparatori (principalmente l'individuazione dei membri della Rete, realizzazione di un Intranet per la Rete, e sviluppo di un sito Internet). ▪ La Rete sarà operativa dall'1.12.2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data di attuazione: 1.12.2002 (degli articoli 2 e 20: entro l'1.6.2002).

⁶⁵ COM (2000) 592 del 22.9.2000

⁶⁶ COM(2001) 221 del 25.5.2001

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel novembre 2001 una proposta modificata di regolamento⁶⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel marzo 2002⁷⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002 di un regolamento del Consiglio che istituisce una cornice generale per le attività comunitarie destinata a facilitare la realizzazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: il giorno della sua pubblicazione.
Proposta di istituire norme minime per l'assistenza giudiziaria	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In seguito al Libro verde presentato dalla Commissione nel febbraio 2000⁷², essa ha organizzato un'audizione nel febbraio 2001 e presentato nel gennaio 2002 una proposta di direttiva⁷³ relativa all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili. 			
Proposta relativa a norme procedurali comuni per la composizione di controversie di piccola entità in materia civile e commerciale nonché di cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002⁷⁴ una proposta di regolamento per la creazione di un Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, basato sull'adozione di norme minime che consentiranno di eliminare tutte le misure intermedie all'esecuzione. Il progetto preliminare era stato discusso con gli Stati membri nell'ottobre 2001. ▪ Per quanto attiene le prestazioni alimentari, la Commissione ha avviato nella primavera del 2002 uno studio preparatorio. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al fine di un maggiore ravvicinamento delle norme procedurali relative ai crediti non contestati e alle richieste di entità minore, la Commissione presenterà un Libro verde entro il 2002.
Proposta di istituire norme minime di qualità per la risoluzione alternativa delle controversie	Spetta agli Stati membri istituire procedure extragiudiziali	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato, nel maggio 2000, conclusioni sulla risoluzione alternativa delle controversie. ▪ Nell'ottobre 2001 è stata avviata la rete extragiudiziale europea (EEJ-Net) per i consumatori. Tale rete si basa su due raccomandazioni adottate dalla Commissione (98/257/CE e 2001/310/CE). 			

67 COM(2001) 705 del 20.11.2001
68 A5-0091/2001 del 5.4.2001
69 A5-0339/2001 del .. ottobre 2001
70 C5-0021/2002 del 12 marzo 2002
71 GU L 174 del 27.6.2001
72 COM(2000) 51 del 9.2.2000
73 COM(2002) 13 del 18.1.2002
74 COM(2002) 159 del 18.4.2002.
75 COM(2002) 196 del 19.4.2002
76 COM(2001) 702 del 27.11.2001

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha avviato la rete FIN-NET per la composizione extragiudiziale delle controversie nel settore dei servizi finanziari. ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002⁷⁵ un Libro verde per preparare l'elaborazione di norme minime di qualità. ▪ La Commissione ha adottato una comunicazione che propone la creazione di una rete europea on-line per facilitare il seguito e la risoluzione dei problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese relativi all'incorretta applicazione da parte delle amministrazioni nazionali delle norme di libera circolazione nel mercato interno ("SOLVIT")⁷⁶. Essa ha anche adottato una raccomandazione indirizzata agli Stati membri che stabilisce alcuni principi che gli organismi investiti dell'esame di tali casi dovranno applicare⁷⁷. Il Consiglio "Mercato interno" del marzo 2002 ha incoraggiato tale iniziativa⁷⁸. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una maggiore pubblicità sarà data alla rete FIN-NET nella primavera 2002, compreso un opuscolo per i cittadini. Inoltre, il numero dei sistemi (37 attualmente) sarà aumentato per quanto possibile. 	
Creazione di formulari multilingui accettati reciprocamente come documenti validi nei procedimenti giudiziari transfrontalieri	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tale punto è stato incluso in parte nel questionario sulle controversie di piccola entità e sarà affrontato nell'ambito generale dei diversi lavori finalizzati ad armonizzare alcune norme di procedura civile. 				

⁷⁷

GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79.

⁷⁸

Doc 6503/02 dell'1.3.2002

Obiettivo: Tutelare i diritti al risarcimento dei danni e fornire assistenza alle vittime

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento	
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento		Lavori previsti
Elaborazione di norme minime per la protezione delle vittime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione nel luglio 1999⁷⁹. ▪ Iniziativa della presidenza portoghese in vista dell'adozione di una decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale⁸⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del PE nel dicembre 2000⁸¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001⁸² di una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il programma comune di misure destinato ad attuare il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze penali integra anche, fra tali parametri, i meccanismi di protezione dei diritti delle vittime. 	<p>Entrata in vigore: 22.3.2001. Data di attuazione: 22.3.2002, 22.3.2004 o 22.3.2006 a seconda degli articoli.</p>
Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel settembre 2001 un Libro verde sul risarcimento alle vittime, in previsione di avviare le idonee iniziative legislative⁸³. ▪ La Commissione ha organizzato un'audizione pubblica il 21 marzo 2002. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare una proposta di direttiva entro fine anno 2002. 	
Considerare la possibilità di riconoscere le decisioni adottate nell'interesse delle vittime della criminalità quando una tale decisione è inclusa in una sentenza di condanna penale.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tale materia è trattata dal progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie o dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁸⁴. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluso nel programma di reciproco riconoscimento in materia penale. 	

⁷⁹ COM(1999) 349 del 14.7.1999

⁸⁰ JO C 243 del 24.8.2000

⁸¹ A5-0355/2001 del 12.12.2000

⁸² GU L 82 del 22.3.2001

⁸³ COM(2001) 536 del 28.9.2001

⁸⁴ GU L 12 del 16.1.2001

3.2. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

Un autentico spazio di giustizia europeo deve assicurare la certezza del diritto ai cittadini in genere e agli operatori economici. A tal fine le sentenze e le decisioni devono essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione.

Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze ed il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra autorità e la protezione giudiziaria dei diritti delle persone e **consentiranno, come ribadito dal Consiglio europeo di Laeken, di "superare le difficoltà connesse con la diversità dei sistemi giuridici"**. A tal fine il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.

Per quanto riguarda la materia civile:

Obiettivo: Rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e necessario ravvicinamento delle legislazioni, per facilitare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti degli individui⁸⁵

	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Programma di misure sul riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali (in particolare: misure per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione; abolizione degli ostacoli nelle controversie di piccola entità e nelle controversie familiari)	Consiglio e Commissione	fine 2000	<p>Il programma di reciproco riconoscimento è stato adottato dal Consiglio nel novembre 2000⁸⁶ e prevede quattro settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il primo settore sono in fase di avvio dei progetti pilota (cfr. punto 3.1.4); ▪ per il secondo settore, la Commissione ha presentato nel marzo 2001⁸⁷ un documento di lavoro sul reciproco riconoscimento nel settore della famiglia, a seguito del quale la Commissione ha presentato nel settembre 2001⁸⁸ una proposta di regolamento onde integrare il regolamento relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 				

⁸⁵ Si vada anche la tabella intitolata "Maggiore convergenza nel settore del diritto civile".

⁸⁶ GU C 12 del 15.1.2001

⁸⁷ COM(2001) 166 del 27.3.2001

⁸⁸ COM(2001) 680 del 20.11.2001

			<p>responsabilità genitoriale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inoltre la Commissione ha presentato nell'ottobre 2001⁸⁹ una proposta relativa alla firma della Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di protezione dei minori. ▪ La Francia ha presentato, nel luglio 2000, un'iniziativa per l'adozione di un regolamento relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai minori⁹⁰. ▪ La Commissione ha presentato nel maggio 2002⁹¹ una nuova proposta per accorpate in un unico strumento legislativo l'iniziativa francese sul diritto di visita ai minori, la proposta di regolamento della Commissione sulla responsabilità genitoriale, presentata nel settembre 2001, ed il regolamento (CE) n.1347/2000 (denominato "regolamento Bruxelles II"). ▪ Per il terzo e quarto settore, la Commissione ha avviato studi preparatori nel 2001 i cui risultati saranno disponibili alla fine del presente anno. 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo emesso nel dicembre 2000⁹². 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per quanto concerne il quarto settore, la Commissione organizzerà nell'ottobre 2002, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, una conferenza sulle successioni.
Proposta di definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile (nuova legislazione procedurale sugli ordini di pagamento)	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro									<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare un Libro verde entro fine 2002 ai fini di un'iniziativa legislativa (cfr. punto 3.1.4).
Avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tale azione è stata integrata nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento. La Commissione ha presentato nell'aprile 2002⁹³ una proposta di regolamento per la creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati basato sull'adozione di norme minime che consentiranno di eliminare tutte le misure intermedie all'esecuzione. (cfr. punto 3.1.4) 							

⁸⁹ COM(2001) 680 del 20.11.2001

⁹⁰ GU C 234 del 15.8.2000

⁹¹ COM(2002) 222 del 3.5.2002

⁹² A5-0311/2000 del 17.11.2000

⁹³ COM(2002) 159 del 18.4.2002.

			<ul style="list-style-type: none">▪ In materia di diritto di visita, la presentazione da parte della Commissione della nuova proposta di regolamento permetterà di dar seguito ai lavori volti alla soppressione dell'exequatur in tale settore. (cfr. punto 3.2.1)				
--	--	--	---	--	--	--	--

Per quanto riguarda la materia penale:

Obiettivo: Garantire che i delinquenti non abbiano rifugi sicuri

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Ratifica delle convenzioni UE del 1995 e 1996 in materia di estradizione ⁹⁴ .	Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa della Svezia nel luglio 2001 concernente una decisione che individua le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'UE e della convenzione del 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'UE, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen conformemente all'Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001⁹⁶. 			<ul style="list-style-type: none"> A, FIN, NL, S, EL, D, DK, E, P, UK e LUX hanno ratificato la convenzione del 1995 FIN, NL, P, EL, D, DK, E, A, B, S, UK e LUX hanno ratificato la convenzione del 1996
Studio sull'abolizione della procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate. ⁹⁷	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	fine 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel settembre 2001 una proposta di decisione quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri⁹⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> Accordo di principio in sede di Consiglio nel dicembre 2001. Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002⁹⁹. 	Adozione da parte del Consiglio non appena saranno tolte le riserve parlamentari di DK/S/IRL/NL/UK.		
Predisporre procedure di estradizione accelerate	Consiglio, sulla base di una proposta	fine 2001	Incluso nella proposta della Commissione (cfr. punto precedente).	<ul style="list-style-type: none"> Si veda <i>supra</i>. 			

⁹⁴ Dette due misure sono incluse nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo (rassegna periodica).

⁹⁵ GU C 195 del 11.7.2001

⁹⁶ A5-0371/2001 del 13.11.2001

⁹⁷ Dette due misure sono incluse nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo (rassegna periodica).

⁹⁸ GU C 332 E del 27.11.2001

⁹⁹ A5-0003/2002 del 6.2.2002

	della Commissione						
Esaminare il problema dell'estradizione in relazione ai procedimenti in contumacia	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	Incluso nella proposta della Commissione (cfr. punto precedente).	<ul style="list-style-type: none"> Si veda <i>supra</i>. 			

Obiettivo: Garantire che le decisioni prese in uno Stato membro siano valide in tutta l'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Programma di misure per l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, cui dovranno far seguito atti normativi specifici	Consiglio/ Commissione	fine 2000	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel luglio 2000 una comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale¹⁰⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel maggio 2001¹⁰¹. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del programma comune Consiglio/Commissione nel novembre 2000. 	La maggior parte delle misure che presentano il più elevato grado di priorità sono indicate in altre tabelle del Quadro di controllo. Il programma, inoltre, prevede di cercare di realizzare progressi in modo da rendere non opponibili tra gli Stati membri le riserve e le dichiarazioni previste dall'articolo 5 della Convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria del 1959 per quanto riguarda le misure coercitive, nonché di esaminare le modalità per riconoscere le decisioni adottate nell'interesse delle vittime della criminalità	

¹⁰⁰ COM(2000) 495 del 28.7.2000

¹⁰¹ A5-0145/2001 del 17.5.2001

						quando una tale decisione è inclusa in una sentenza di condanna penale.	
						<p>A complemento del programma sul reciproco riconoscimento, la Commissione intende presentare una comunicazione entro la fine del primo semestre 2002 per proporre alcune norme minime applicabili a taluni aspetti della procedura penale nonché, nel corso del secondo semestre 2002, una comunicazione sulla determinazione dei criteri di competenza in materia penale.</p>	
Applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni precedenti la fase di giudizio. ¹⁰²	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francia, Belgio e Svezia hanno presentato nel febbraio 2001¹⁰³ un'iniziativa intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.¹⁰⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2001. ▪ Accordo di principio del Consiglio nel febbraio 2002. ▪ Nuova consultazione del Parlamento europeo in corso. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione formale da parte del Consiglio prevista dopo che saranno eliminate le riserve parlamentari (I, DK, S, IRL)¹⁰⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluso nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. misure 6 e 7). ▪ La Commissione intende presentare, nel corso del secondo semestre 2002, una proposta di decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle misure di ottenimento delle prove. 	
Vagliare la possibilità di migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di trasmissione dei procedimenti e di esecuzione delle sentenze	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francia, Svezia e UK hanno presentato un'iniziativa per una decisione-quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie¹⁰⁶. ▪ La Germania ha presentato un'iniziativa per istituire, a norma dell'articolo 34 del TUE, la convenzione relativa alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel quadro delle procedure relative alle infrazioni stradali e dell'esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel gennaio 2002¹⁰⁷. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluso nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. anche misure 17, 18, 20 e 21). 	

¹⁰² Cette mesure est incluse dans le Plan d'action de l'UE dans la lutte contre le terrorisme (feuille de route

¹⁰³ GU C 75 del 7.3.2001

¹⁰⁴ Si veda la tabella intitolata "Azione specifica anticiclaggio".

¹⁰⁵ Come da recenti informazioni, raccolte in occasione della riunione Coreper del 15.5.2002.

¹⁰⁶ GU C 278 del 2.10.2001

¹⁰⁷ A5-0444/2001 del 17.1.2002

	membro		delle relative sanzioni pecuniarie.				
Vagliare la possibilità di ampliare e possibilmente formalizzare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluso nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. misure 3 e 4). ▪ La Commissione intende presentare nel corso del secondo semestre 2002 una decisione relativa alla creazione di un modello tipo per la richiesta di precedenti penali. 	

3.3. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile

Al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria e migliorare l'accesso al diritto gli ordinamenti giuridici dovranno diventare più compatibili e convergenti.

Obiettivo: Eliminare gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	
Nuove norme di procedura per le cause transfrontaliere (riguardanti ad esempio i provvedimenti provvisori, l'assunzione delle prove, i termini)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro.	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Germania ha presentato un'iniziativa relativa all'assunzione delle prove nel settembre 2000¹⁰⁸. La questione del diritto procedurale è parzialmente inclusa nel programma di reciproco riconoscimento. ▪ La Commissione ha avviato nell'aprile 2002 uno studio preparatorio sul miglioramento dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie negli Stati membri¹⁰⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001¹¹⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001¹¹¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 1.7.2001 ▪ Data di attuazione: 1.7.2004 eccetto per gli artt. 19-21 e 22 :1.7.2001
Studio generale al fine di individuare ed eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili	Il Consiglio preparerà una relazione	fine 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001¹¹² una comunicazione relativa al diritto contrattuale europeo, al fine di dare l'avvio ad un vasto dibattito sulla necessità, le possibilità ed i metodi di armonizzazione in taluni settori del diritto privato sostanziale. I servizi della Commissione hanno redatto una sintesi dei commenti raccolti fino al 15 ottobre 2001, che è consultabile su Internet¹¹³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001¹¹⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La relazione prevista dal Consiglio è stata presentata al Consiglio europeo di Laeken. 	

¹⁰⁸ GU C 314 del 3.11.2001

¹⁰⁹ GU S 67 del 5.4.2002

¹¹⁰ 15-0073 del 14.3.2001

¹¹¹ JO L 174 del 27.6.2001

¹¹² COM(2001) 398 del 11.7.2001

¹¹³ http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html

¹¹⁴ A5-0384/2001 del 15.11.2001

<p>Concludere le convenzioni di Bruxelles e Lugano¹¹⁵.</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione</p>	<p>Aprile 2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Conferenza diplomatica finalizzata ad una convenzione mondiale sulla competenza ed il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale si è svolta nel giugno 2001. Nell'ambito dei negoziati, la Commissione ha avviato consultazioni pubbliche via Internet ed ha organizzato un'audizione nel mese di ottobre 2001. ▪ La Commissione ha presentato nel marzo 2002¹¹⁶ una proposta di raccomandazione di direttive di negoziati in vista di un accordo tra la Comunità e gli Stati firmatari della convenzione di Lugano. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il regolamento che sostituirà la Convenzione di Bruxelles è stato adottato dal Consiglio nel dicembre 2000¹¹⁷. ▪ A maggio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione, sulla base di una proposta della Commissione, relativa all'apertura di negoziati nell'ambito della Conferenza dell'Aia in previsione di una convenzione mondiale sulla competenza e sul riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale. ▪ Su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato nel marzo 2002 nuove direttive di negoziato in vista della riunione dell'Aia nell'aprile 2002. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 1.3.2002 ▪ Data di applicazione: 22.12.2000
<p>Elaborazione di un atto normativo sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2001</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione, a seguito della consultazione avviata su un progetto di regolamento, intende presentare entro fine 2002 una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali. 	

¹¹⁵ Si veda anche la tabella intitolata "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".
¹¹⁶ SEC(2002) 298 del 22.3.2002
¹¹⁷ GU L 12 del 16.1.2001

<p>Procedere alla revisione, se necessario, della convenzione di Roma del 1980 (Roma I).</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2001</p>				<p>▪ La Commissione intende presentare nel corso del secondo semestre 2002 un Libro verde cui seguirà, se necessario, un progetto di regolamento. Una riunione preparatoria di esperti nazionali è stata organizzata dalla Commissione nell'aprile 2002.</p>	
<p>Studio preliminare sulla possibilità di redigere un atto normativo sulla legge applicabile in materia di divorzio</p>	<p>Consiglio/ Commissione</p>	<p>Aprile 2004</p>	<p>▪ Sulla base di un questionario il Consiglio ha realizzato, nel maggio 2000, uno studio comparativo sulle leggi nazionali e la posizione degli Stati membri in materia.</p>			<p>▪ La Commissione ha avviato uno studio complementare nel 2001 i cui risultati saranno resi noti nel corso del terzo trimestre 2002.</p>	
<p>Elaborazione di uno studio preliminare sulla competenza e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e successioni</p>	<p>Consiglio/ Commissione</p>	<p>Aprile 2004</p>	<p>▪ La questione della competenza dei tribunali e del riconoscimento delle sentenze è inserita nel programma di reciproco riconoscimento (cfr. punto 3.2.1).</p>			<p>▪ La Commissione ha avviato ampi studi preparatori in proposito, i cui risultati saranno resi noti a fine 2002. Inoltre, la Commissione organizzerà nell'ottobre 2002, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, una conferenza sulle successioni.</p>	

4. LOTTA A LIVELLO DELL'UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

Priorità stabilite a Tampere e strategia dell'UE contro la criminalità organizzata all'inizio del nuovo millennio:

Il Consiglio europeo di Tampere ha invitato a raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello dell'Unione contro qualsiasi forma di criminalità ed in particolare contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale, proteggendo nel contempo la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici. In questo contesto, una particolare attenzione è rivolta alla "Strategia dell'Unione per l'inizio del nuovo Millennio" sulla prevenzione ed il controllo della criminalità organizzata. In questo capitolo sono state introdotte alcune azioni complementari che vanno oltre le conclusioni di Tampere e che sono richieste dalle raccomandazioni della suddetta strategia.

4.1. Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione

Una politica efficace di lotta contro qualsiasi forma di criminalità organizzata e non organizzata deve prevedere anche misure preventive a carattere multidisciplinare.

Occorre integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri.

Occorre incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnate nella prevenzione individuando alcuni settori prioritari.

Obiettivo: Prevenire la criminalità riducendo la possibilità di delinquere

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
<p>Individuare ed elaborare priorità comuni - orientamenti politici - di cui tener conto nel predisporre la nuova normativa ; valutazione dell'impatto della nuova normativa sulla prevenzione del crimine.</p> <p>Prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei settori economici leciti.</p> <p>Valutazione ed analisi del rischio di esposizione al crimine (Crime proofing)</p>	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel novembre 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla prevenzione della criminalità nell'Unione europea, che stabilisce l'istituzione di un Forum, e propone un programma finanziario (Hippokrates) nel settore della prevenzione della criminalità¹¹⁸. ▪ A seguito della risoluzione del Consiglio del dicembre 1998, la Commissione e Europol hanno presentato congiuntamente nel marzo 2001 una relazione relativa alla strategia europea per la prevenzione della criminalità organizzata. La prossima relazione terrà conto anche dell'aspetto preventivo¹¹⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo sul programma Hippokrates nell'aprile 2001¹²⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001 di una decisione relativa alla creazione del programma Hippokrates¹²¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La prima riunione del Forum sulla prevenzione della criminalità si è tenuta il 17 e 18 maggio 2001 (i primi workshops hanno trattato i seguenti temi: tratta di esseri umani, carte di credito, le ripercussioni della criminalità sull'imprenditoria, traffico illecito di beni culturali); una seconda riunione del Forum sulla tratta degli esseri umani, il ruolo del settore privato nella prevenzione della criminalità economica e finanziaria, e sulla formazione delle forze di polizia per la prevenzione delle frodi relative alle carte di pagamento ha avuto luogo il 24 e 30 ottobre 2001. ▪ La Commissione sta valutando i risultati di uno studio relativo all'analisi del rischio di esposizione al crimine. 	Entrata in vigore: 7.7.2001 fino al 31.12.2002.
Inserimento degli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità	Consiglio/ Commissione/						

¹¹⁸ COM(2000) 786 del 29.11.2000

¹¹⁹ SEC(2001) 433 del 13.3.2001

¹²⁰ A5-0094/2001 del 5.4.2001

¹²¹ GU L 186 del 7.7.2001

nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri - orientamenti politici da parte del Consiglio.	Stati Membri						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

Obiettivo: Facilitare la cooperazione tra Stati membri

Scambio delle migliori prassi e cooperazione tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità in settori prioritari istituendo eventualmente un programma finanziato dalla Comunità, riguardante in particolare la criminalità giovanile e urbana e a quella connessa alla droga.	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francia e Svezia hanno presentato nel novembre 2000 un'iniziativa ai fini di una decisione del Consiglio che istituisca una rete di prevenzione della criminalità¹²². ▪ La Commissione ha proposto uno strumento finanziario (programma Hippocrates - cfr. <i>supra</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001¹²³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001 di una decisione che istituisce una Rete europea di prevenzione della criminalità¹²⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I rappresentanti nazionali si sono incontrati nei mesi di giugno, settembre ed ottobre 2001 e di aprile 2002. La prima seduta plenaria della rete ha avuto luogo nell'ottobre 2001 e la seconda nell'aprile 2002. La prima relazione annuale sarà disponibile tra breve. 	<p>Entrata in vigore: 28.5.2001</p>
--	--	------	---	---	---	---	---

¹²² GU C 362 del 16.12.2000
¹²³ A5-0070/2001 del 14.3.2001
¹²⁴ GU L 153 dell'8.6.2001

4.2. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

In un autentico spazio di giustizia i delinquenti non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Con riferimento alla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea, il Consiglio europeo di Laeken ha preso atto dell'adozione del Libro verde della Commissione sul procuratore europeo ed ha invitato il Consiglio ad esaminarlo in tempi brevi.

L'obiettivo di garantire ai cittadini un livello elevato di protezione presuppone una maggiore cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini su casi transfrontalieri.

Estendendo le competenze di Europol il trattato di Amsterdam ha riconosciuto il ruolo centrale da esso svolto nel coadiuvare la cooperazione europea per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

Obiettivo: Coordinare e se necessario centralizzare i procedimenti

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Istituire squadre investigative comuni inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale ¹²⁵ .		Subito	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La presidenza portoghese ha presentato nel marzo 2001 un'iniziativa finalizzata ad anticipare l'applicazione dell'articolo 13 della convenzione, la cui discussione è stata sospesa. ▪ Belgio, Francia, Spagna, UK hanno presentato nel settembre 2001 un'iniziativa relativa ad un progetto di decisione-quadro sulle squadre investigative comuni¹²⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001¹²⁷. ▪ Accordo di principio del Consiglio nel dicembre 2001 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale nel maggio 2000, il cui articolo 13 prevede l'istituzione di squadre comuni (cfr. punto 4.2)¹²⁸. ▪ Adozione prevista non appena saranno eliminate le riserve parlamentari della Danimarca 		

¹²⁵ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

¹²⁶ GU C 295 del 20.10.2001

¹²⁷ A5-0369/2001 del 13.11.2001

¹²⁸ GU C 197 del 12.7.2000

Istituire un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza - EUROJUST ¹²⁹	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	fine 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portogallo, Francia, Svezia e Belgio¹³⁰ e Germania¹³¹ hanno presentato un'iniziativa in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria. ▪ Portogallo, Francia, Svezia e Belgio e Germania hanno presentato un'iniziativa in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce Eurojust al fine di intensificare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata¹³². ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre del 2000, concernente la creazione di Eurojust¹³³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nel maggio 2001¹³⁴ - e nel novembre 2001 (nuova consultazione)¹³⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2000¹³⁶ di una decisione per la creazione di una unità provvisoria nel gennaio 2001 ▪ Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2002 di una decisione che istituisce Eurojust¹³⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istituzione di un'unità provvisoria nel marzo 2001. ▪ Entrata in vigore: 6.3.2002 ▪ Attuazione: entro 6.9.2003
Attuare e se necessario sviluppare ulteriormente la rete giudiziaria europea ¹³⁸ .	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La fase pilota relativa a una rete di telecomunicazioni avviata nell'agosto 2001 prosegue. 			
Prevenire i conflitti di giurisdizione valutando la possibilità di registrare le indagini in corso in Stati membri diversi	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La questione è stata inserita nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. misura 12) ▪ La Commissione intende presentare entro la fine del primo semestre 2002 una comunicazione sulla determinazione dei criteri di competenza in materia penale (cfr. supra). 	

¹²⁹ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.
¹³⁰ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 21
¹³¹ GU C 206 del 19.7.2000
¹³² GU C 243 del 24.8.2000, pag. 15
¹³³ COM(746) del 22.11.2000
¹³⁴ A5-0153/2001 del 17.5.2001
¹³⁵ A5-0398/2001 del 29.11.2001
¹³⁶ GU L 324 del 21.12.2000
¹³⁷ GU L 63 del 6.3.2002
¹³⁸ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

Obiettivo: Fornire la massima assistenza reciproca possibile

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Adozione, ratifica e attuazione della convenzione di assistenza reciproca in materia penale ¹³⁹ .	Consiglio / Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Francia ha presentato un'iniziativa per l'adozione di un protocollo alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE¹⁴⁰ (concernente lo scambio di informazioni sui conti e le operazioni bancarie). 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio ha adottato la convenzione del 29 maggio 2000¹⁴¹. Il Consiglio ha adottato nell'ottobre 2001 il protocollo alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea¹⁴². 		<ul style="list-style-type: none"> Termine per l'avvio da parte degli Stati membri delle procedure di ratifica: entro gennaio 2001 e luglio 2002 per il Protocollo¹⁴³. Convenzione ratificata dal Portogallo L'entrata in vigore e l'applicazione del protocollo sono subordinate all'entrata in vigore o all'applicazione della convenzione.

¹³⁹ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

¹⁴⁰ GU C 243 del 24.8.2000

¹⁴¹ GU C 197 del 12.7.2000

¹⁴² GU C 326 del 21.11.2001

¹⁴³ Si veda anche la tabella intitolata "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

<p>Avvio di una riflessione sulle modalità di intervento delle autorità di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le modalità in materia di intercettazione e di squadre investigative comuni, di consegne controllate e di operazioni d'infiltrazione sono disciplinate dalla Convenzione del 29 maggio 2000. ▪ Belgio, Francia, Spagna, UK hanno presentato nel settembre 2001 un'iniziativa relativa ad un progetto di decisione-quadro sulle squadre investigative comuni¹⁴⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo di principio in sede di Consiglio nel dicembre 2001 (cfr. supra). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione formale prevista dopo l'eliminazione delle riserve parlamentari della Danimarca 		
<p>Esaminare la possibilità di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di risoluzione su iniziativa della presidenza francese (basata su un'iniziativa portoghese precedente)¹⁴⁵. ▪ La Svezia ha presentato un'iniziativa che reca modifiche dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi¹⁴⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato, nell'ottobre 2000, una decisione per l'istituzione di una segreteria per l'assistenza all'autorità comune di controllo in materia di tutela dei dati (Europol, SID, SIS)¹⁴⁷. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2002¹⁴⁸. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001 di una decisione che autorizza il direttore di Europol ad avviare negoziati con paesi terzi ed organizzazioni non connesse all'Unione europea¹⁴⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel giugno 2002 una proposta sulle garanzie in materia di trasferimento di dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore il 1° settembre 2001 ▪ Data di attuazione : 1.3.2002 ▪ Data di attuazione : 7.12.2001

¹⁴⁴ GU C 295 del 20.10.2001

¹⁴⁵ GU C 141 del 19.5.2000

¹⁴⁶ GU C 163 del 6.6.2001

¹⁴⁷ GU L 271 del 24.10.2000

¹⁴⁸ GU C 76 del 27.3.2002

¹⁴⁹ GU C 358 del 15.12.2001

Realizzazione della rete europea di formazione dei magistrati			<ul style="list-style-type: none"> La Francia ha presentato un'iniziativa per una decisione che reca istituzione di una rete europea di formazione giudiziaria¹⁵⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo previsto nel maggio 2002. 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio europeo ha invitato a realizzare rapidamente la rete europea per promuovere la formazione dei magistrati, il che permetterà di accrescere la fiducia tra gli operatori della cooperazione giudiziaria. 	
---	--	--	--	---	--	---	--

Obiettivo: Proteggere i diritti delle vittime e fornire loro assistenza

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
76. Definizione di norme minime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> Il Portogallo ha presentato nell'agosto 2000 un'iniziativa per una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale¹⁵¹. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel dicembre 2000¹⁵². 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001¹⁵³ di una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale - (cfr. punto 3.1). 	<ul style="list-style-type: none"> Il programma comune di misure destinato ad attuare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali ricomprende anche, fra tali parametri, i meccanismi di protezione dei diritti delle vittime. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore: 22.3.2001 Data di attuazione: entro il 22.3.2002, eccetto l'articolo 10: 22.3.2006 e gli articoli 5 e 6: 22.3.2004

¹⁵⁰ GU C 18 del 19.1.2001
¹⁵¹ GU C 243 del 24.8.2000
¹⁵² A5-0355/2000 del 12.12.2000
¹⁵³ GU L 82 del 22.3.2001

Obiettivo: Sviluppare la cooperazione operativa tra forze di polizia e la formazione delle persone svolgenti funzioni di pubblica sicurezza a livello dell'UE

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Istituzione di una struttura di collegamento operativo a livello europeo dei capi della polizia	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2001				<ul style="list-style-type: none"> Nell'ottobre 2000 è stata istituita una Task Force dei capi di polizia europei. Viene organizzata almeno una riunione durante ciascun semestre di presidenza. Il Consiglio esamina, sulla base delle opzioni proposte dalla presidenza, gli strumenti per rendere operativo il funzionamento della Task Force¹⁵⁴. 	
Istituzione di sistemi d'informazione compatibili tra gli Stati Membri	È necessaria un'apposita decisione del Consiglio					<ul style="list-style-type: none"> Dopo l'11 settembre 2001, i capi delle Unità antiterrorismo dei servizi informativi degli Stati membri si riuniscono periodicamente¹⁵⁵. 	

¹⁵⁴

Si veda anche il Piano d'azione dell'UE contro il terrorismo.

¹⁵⁵

Si veda anche il Piano d'azione dell'UE contro il terrorismo.

<p>Istituzione dell'accademia europea di polizia - avviata come rete di istituti di formazione nazionale già esistenti ed aperta ai paesi candidati</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa del Portogallo in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'istituzione provvisoria dell'Accademia europea di polizia¹⁵⁶. ▪ Francia, Germania, Svezia hanno avviato delle azioni di formazione comuni nel quadro della prevista configurazione della struttura definitiva dell'AEP, dal 2001 con cofinanziamento del programma OISIN II. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000¹⁵⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2000¹⁵⁸ della decisione per l'istituzione nel 2001 dell'accademia europea di polizia- AEP, che dovrebbe funzionare come una rete delle accademie delle polizie nazionali dal 1° gennaio 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso sulle modalità operative di Cepol: accordo in sede di Consiglio nel febbraio 2002 su una soluzione provvisoria per l'ubicazione del segretariato (Copenaghen) ed il finanziamento di Cepol). È stato nominato un direttore provvisorio. 	
---	---	-------------	--	--	---	--	--

¹⁵⁶ GU C 206 del 19.7.2000
¹⁵⁷ A5-0316/2000 del 17.11.2000
¹⁵⁸ GU L 336 del 30.12.2000

Obiettivo: Aumentare la cooperazione doganale nella lotta contro la criminalità e relativamente all'uso della tecnologia informatica

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Attuazione della convenzione SID del 26.7.1995 ¹⁵⁹ (sistema d'informazione doganale) e della convenzione Napoli II del 18.12.1997 ¹⁶⁰ .	Stati membri	Processo in corso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel novembre 2001, Germania, Francia e la presidenza belga hanno presentato una proposta di protocollo alla convenzione SID relativo allo schedario d'identificazione delle indagini doganali (FIDE). 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un manuale che stabilisce degli orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Napoli II è in corso di approntamento. 	<p>La convenzione SID è stata ratificata da tutti gli Stati membri, ad eccezione di B, D e L. L'accordo¹⁶¹ sull'entrata in vigore provvisoria della Convenzione è stato ratificato da tutti gli Stati membri, eccetto B, D e L. È applicabile tra gli Stati membri che l'anno ratificato a partire dal novembre 2000.</p> <p>La convenzione Napoli II è stata ratificata da EL, E, F, S, NL, L, UK e IRL. Diversi Stati membri hanno convenuto di applicarla tra loro.</p>

¹⁵⁹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34.

¹⁶⁰ GU C 24 del 23.1.1998

¹⁶¹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 58

Rafforzare la cooperazione tra i servizi repressivi contro il contrabbando			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel novembre 2001, l'Italia ha iniziato a lavorare alla strategia UE anti contrabbando. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso 			
--	--	--	---	---	--	--	--

Obiettivo: Promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Adozione e ratifica della convenzione delle Nazioni unite sulla criminalità organizzata transnazionale e protocolli aggiuntivi	Consiglio, Stati membri/ Commissione	Firma alla fine del 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel dicembre 2000, è stata firmata ed aperta al deposito degli strumenti di ratifica la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai protocolli relativi, rispettivamente, alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti, che dovrà essere ratificata quanto prima. ▪ Firma della Commissione, a nome della Comunità, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. (cfr. punto 8) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare entro il primo semestre 2002 una proposta finalizzata alla conclusione della Convenzione e dei tre protocolli. 	
Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione	Consiglio, Stati membri/ Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione dell'Unione europea ai lavori preparatori delle Nazioni Unite (cfr. punto 8) ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002 una proposta per una direttiva di negoziato della Commissione per una convenzione dell'ONU sulla corruzione¹⁶². 				

¹⁶²

SEC(2002) 431 del 23.4.2002

Obiettivo: Rafforzare il ruolo di Europol di facilitare la cooperazione europea nella prevenzione e lotta alla criminalità dotandolo del sostegno e delle risorse necessari

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Estendere la competenza di Europol ad ogni forma di riciclaggio di capitali, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano.	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo della polizia (Convenzione Europol) un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione¹⁶³. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000¹⁶⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000¹⁶⁵. 		Ratifica: Francia, Portogallo.
Esaminare la possibilità di creare una base di dati sulle indagini in corso.	Europol / Consiglio					<ul style="list-style-type: none"> Europol sta discutendo assieme agli Stati membri le possibilità di realizzazione di un sistema. 	

¹⁶³ GU C 200 del 13.7.2000
¹⁶⁴ A5-0312/2000 del 14.11.2000
¹⁶⁵ GU C 358 del 13.12.2000

<p>Consentire ad Europol di facilitare la preparazione di specifiche azioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri anche con azioni operative di unità miste</p>	<p>È necessaria un'apposita decisione del Consiglio</p>	<p>Aprile 2004, subito per alcuni settori</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000 di un progetto di raccomandazione relativo al sostegno che Europol potrebbe apportare alle squadre investigative comuni¹⁶⁶. ▪ Il Belgio e la Spagna hanno presentato un'iniziativa congiunta nel gennaio 2002 recante modifica della convenzione Europol (cfr. <i>infra</i>). 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha approvato nell'aprile 2002 la modifica della convenzione Europol destinata a permettere ad Europol di partecipare alle squadre investigative comuni e di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di condurre o di coordinare delle indagini. 	
<p>Adottare misure che consentano ad Europol di chiedere alle autorità competenti di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi e di sviluppare esperienze specifiche da mettere a disposizione degli Stati membri affinché se ne servano nelle indagini su casi di criminalità organizzata.</p>	<p>Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel settembre 2000 il Consiglio ha adottato, come primo provvedimento, una raccomandazione in base alla quale gli Stati membri dovranno prendere in considerazione le richieste di Europol di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi. ▪ Il Belgio e la Spagna hanno presentato un'iniziativa congiunta nel gennaio 2002 (cfr. <i>infra</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si veda <i>supra</i>. 	
<p>Esaminare la possibilità di sottoporre a revisione la convenzione Europol in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliare il suo campo di intervento con nuove competenze; - trattare la questione del controllo giudiziario e democratico. 	<p>Consiglio/ Commissione</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Belgio e la Svezia hanno presentato nel giugno 2001 una iniziativa per una decisione che estende il mandato di Europol alla lotta contro le forme gravi di reato elencate nell'allegato alla convenzione Europol¹⁶⁷. ▪ Il Belgio e la Spagna hanno presentato nel gennaio 2002 un'iniziativa per l'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo di modifica della convenzione Europol e dei protocolli congiunti (cfr. <i>supra</i>) Tale iniziativa include anche la semplificazione della procedura di modifica della Convenzione Europol nel caso dell'esame del Consiglio. ▪ La Commissione ha presentato nel febbraio 2002 una comunicazione concernente il controllo democratico su Europol¹⁶⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001¹⁶⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001¹⁷⁰. 	<p>Data di attuazione: 1.1.2002.</p>

¹⁶⁶ GU C 357 del 13.12.2000.
¹⁶⁷ GU C 176 del 21.6.2001
¹⁶⁸ COM(2002) 95 del 26.2.2002

4.3. Lotta contro determinate forme di criminalità

Per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza. È necessario giungere a definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni per quanto riguarda la criminalità grave, organizzata e transnazionale al fine di proteggere la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici. Inoltre, in occasione della riunione del 27-28/9/2001, il Consiglio si è impegnato a progredire senza indugio con riferimento alla metodologia generale da seguire in materia di armonizzazione delle pene ed ha adottato il 25-26 aprile 2002 delle conclusioni sull'impostazione da applicare ai fini dell'armonizzazione delle pene. La Commissione prevede al proposito presentare una comunicazione sul ravvicinamento dei sistemi sanzionatori.

Obiettivo: Adottare una strategia comune in tutta l'UE relativamente alla criminalità transfrontaliera

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Perseguire penalmente la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori ¹⁷¹ con particolare riguardo alla pornografia infantile diffusa via Internet ¹⁷² .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel dicembre 2000 due proposte di decisione quadro relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la lotta contro la tratta degli esseri umani, e ▪ la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile¹⁷³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo il parere del PE nel giugno 2001¹⁷⁵, il Consiglio ha adottato un accordo di principio sulla decisione quadro relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani nel settembre 2001 ▪ I lavori proseguono al 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio quando sarà eliminata la riserva parlamentare (DK) 		

¹⁶⁹

A5-0370 del 24.10.2001

¹⁷⁰

GU C 362 del 18.12.2001

¹⁷¹

Si veda anche la tabella intitolata "Gestione dei flussi migratori".

¹⁷²

Si veda anche la tabella intitolata "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie"

¹⁷³

COM(2000) 854 del 21.12.2000

¹⁷⁴

COM(2002) 71 del 11.2.2002

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nell'ambito dell'individuazione e dello smantellamento delle reti criminali implicate (cfr. punto 2.4), la Commissione ha presentato nel febbraio 2002 una proposta di direttiva riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti¹⁷⁴. 	Consiglio .			
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni ¹⁷⁶ nel campo del traffico di stupefacenti ¹⁷⁷ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha avviato uno studio, terminato nel marzo 2001, sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di traffico di sostanze stupefacenti negli Stati membri dell'Unione europea. ▪ La Commissione ha presentato nel giugno 2001 una proposta di decisione-quadro concernente l'introduzione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili nel settore del traffico di droga¹⁷⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002¹⁷⁹. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio europeo di Laeken ha chiesto che tale proposta di decisione quadro sia adottata entro fine maggio 2002. 	
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di criminalità ambientale	Consiglio	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Danimarca ha presentato nel gennaio 2000 un'iniziativa relativa ad una decisione quadro¹⁸⁰. ▪ Il Consiglio ha espresso, nel settembre 2000, il proprio accordo per l'elaborazione di una legislazione comune a livello europeo. In tale materia è già in vigore una consistente normativa comunitaria. ▪ La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, che potrebbe essere integrata da una decisione quadro¹⁸¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una versione finale del progetto di decisione quadro è stata adottata dal Coreper nel dicembre 2001. ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002 sui due testi¹⁸². 			

¹⁷⁵

A5-0206/2001 del 12.6.2001

¹⁷⁶

Si veda anche la tabella intitolata "cooperazione in materia di lotta contro la droga".

¹⁷⁷

Si veda anche la tabella intitolata "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie"

¹⁷⁸

COM(2001) 259 del 23.5.2001

¹⁷⁹

A5-0460/2002 del 25.4.2002

¹⁸⁰

GU C 39 dell'11.2.2000

¹⁸¹

COM(2001) 139 del 13.3.2001

¹⁸²

A5-0080/02 e A5-0099/02 dell'8 aprile 2002

Proposta di incriminazione comune del teppismo sportivo	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il programma OISIN ha finanziato un progetto finalizzato alla valutazione della cooperazione tra i servizi competenti durante il campionato "Euro 2000". ▪ La presidenza belga ha presentato una proposta di decisione in materia di sicurezza durante le partite di calcio di carattere internazionale¹⁸³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002¹⁸⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: il giorno della sua pubblicazione.
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni del razzismo e della xenofobia (decisione quadro)	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel novembre 2001 una proposta di decisione del Consiglio sul razzismo e la xenofobia¹⁸⁵. ▪ Il Consiglio ha adottato nell'aprile 2002 delle conclusioni sulla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. 			
Definizioni comuni relativamente alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità informatica nonché incriminazioni e sanzioni comuni per i reati nel settore delle alte tecnologie.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel gennaio 2001¹⁸⁶ una comunicazione relativa alla creazione di una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica. ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002 una proposta di decisione-quadro relativa ai gravi attacchi contro i sistemi d'informazione¹⁸⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2001¹⁸⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel giugno 2001 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa ai punti di contatto per la lotta contro la criminalità connessa alle tecnologie sofisticate ed alla criminalità informatica¹⁸⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Forum europeo sulla criminalità informatica è realizzato. La prima riunione plenaria del Forum si è tenuta a fine novembre 2001.

¹⁸³

Enfopol 103 – 26.9.2001

¹⁸⁴

A5-0047/02 del 9.4.2002

¹⁸⁵

COM(2001) 664 del 28.11.2001

¹⁸⁶

COM(2000) 894 del 26.1.2001

¹⁸⁷

Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

¹⁸⁸

A5-0284/2001 del 6.9.2001

¹⁸⁹

GU C 187 del 25.6.2001

Obiettivo: Adottare una strategia comune in tutta l'UE relativamente alla criminalità transfrontaliera

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Perseguire penalmente la frode a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato, nel settembre 1999, una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti¹⁹⁰. ▪ La Commissione ha presentato nel febbraio 2001 un piano d'azione (2001-2003) relativo a misure preventive e prosegue i suoi lavori in partenariato con gli ambienti interessati, in particolare in seno al Forum europeo per la prevenzione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel luglio 2000¹⁹¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2001¹⁹². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'esecuzione degli 11 piani d'azione è in corso. 	<p>Entrata in vigore: 2.6.2001 Termine per il recepimento: 2.6.2003.</p>
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di contraffazione dell'euro	Consiglio Commissione/ Stati membri	Aprile 2001			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato una decisione quadro sulle sanzioni comuni in materia di contraffazione dell'euro nel maggio 2000¹⁹³. ▪ Nel giugno 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore delle due decisioni quadro e della decisione: il giorno della loro pubblicazione. ▪ Il Consiglio ha adottato il 28.2.2002 la relazione sulla 	

¹⁹⁰ GU C 376 E del 28.12.1999

¹⁹¹ GU C 121 del 24.4.2001

¹⁹² GU L 149 del 2.6.2001

¹⁹³ GU C 225 del 10.08.2001

¹⁹⁴ GU C 75 del 7.3.2001

¹⁹⁵ GU L 140 del 14.6.2001

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Svezia ha presentato nell'agosto 2001 un'iniziativa per una decisione quadro che modifica la decisione quadro del maggio 2000¹⁹³. ▪ La Francia¹⁹⁴ ha presentato nel marzo 2001 un'iniziativa per una decisione quadro relativa alla protezione dell'euro contro le falsificazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nell'ottobre 2001. 	<p>contraffazione e falsificazione¹⁹⁶.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato la decisione quadro nel dicembre 2001¹⁹⁷. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001¹⁹⁸. 	<p>decisione quadro che costituisce il primo esercizio di valutazione di uno strumento adottato nell'ambito del Titolo VI del TUE.</p>
Perseguire penalmente la frode nelle gare di appalto	<p>Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro</p> <p>Consiglio e Parlamento su iniziativa della Commissione</p>	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Germania ha presentato un'iniziativa di decisione quadro nel marzo 1999¹⁹⁹. ▪ La Commissione ha presentato nel maggio 2000 una proposta di direttiva sui mercati pubblici che tra l'altro prevede l'esclusione dei subappaltatori condannati per reati di criminalità, corruzione, frode contro gli interessi finanziari della Comunità²⁰⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prima lettura al Parlamento europeo nel gennaio 2002. 		

¹⁹⁶

GU L 181 del 4.7.2001

¹⁹⁷

GU L 329 del 14.12.2001

¹⁹⁸

GU L 329 del 14.12.2001

¹⁹⁹

GU C 253 del 4.9.2000

²⁰⁰

COM (2000) 275 et 276 final del 10.05.2000

Rafforzare il quadro giuridico per la protezione degli interessi finanziari della Comunità	Consiglio e Parlamento europeo sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel giugno 2000 comunicazione della Commissione su una strategia globale contro le frodi. ▪ Il Piano d'azione 2001-2003 è stato presentato nel maggio 2001. ▪ La Commissione ha presentato nel maggio 2001 una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità²⁰¹. ▪ La Commissione ha presentato nel dicembre 2001, un Libro verde sulla protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità e l'istituzione di un Procuratore europeo²⁰². Il Consiglio europeo di Laeken ha invitato ad esaminarlo in tempi rapidi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001²⁰³. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione presenterà, all'inizio del 2003, un contributo per dare seguito all'azione. 	
Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni dei reati legati al terrorismo ^{204, 205}	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel settembre 2001²⁰⁶ una proposta di decisione quadro del Consiglio sul terrorismo (cfr. anche la proposta di decisione quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione di iniziativa del PE nel settembre 2001 sul ruolo dell'Unione nella lotta contro il terrorismo²⁰⁷. ▪ Parere del Parlamento nel novembre 2001 - e nel febbraio 2002 (nuova consultazione)²⁰⁸ Accordo di principio in sede di Consiglio nel dicembre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione prevista non appena le ultime riserve parlamentari saranno state eliminate (DK/S/IRL) 		
Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni della frode fiscale	Consiglio, su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato Membro						

201

GU C 240 E del 28.8.2001

202

COM(2001) 715 dell'11.12.2001

203

A5-0390 del 29.11.2001

204

Si veda anche la tabella intitolata "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

205

Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

206

COM(2001) 521 del 19.9.2001

207

A5-0273/2001 del 5.9.2001

208

A5-0003/2002 del 6.2.2002

4.4. Azione specifica antiriciclaggio

Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Per questo motivo esso disposizioni devono essere adottate per sradicarlo ovunque si manifesti, e per assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha parimenti sottolineato l'importanza della lotta contro il finanziamento del terrorismo e chiesto la redazione di una relazione su tale argomento entro giugno 2002.

Obiettivo: Confiscare agli autori dei reti i proventi delle attività illecite

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Convenzione o decisione quadro sulla criminalità finanziaria e sul riciclaggio ²⁰⁹ .	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Francia		<ul style="list-style-type: none"> La Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato²¹⁰. 		<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001²¹¹. Adozione da parte del Consiglio nell'ottobre 2001 del protocollo alla convenzione di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 nella lotta contro la criminalità, in particolare la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria²¹² (cfr. punto 4.2). 		<p>Entrata in vigore: 5.7.2001 Termine per il recepimento: 31.12.2002.</p>

²⁰⁹ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²¹⁰ GU C 243 del 24.8.2000

²¹¹ GU L 182 del 5.7.2001

²¹² GU C 326 del 21.11.2001

Iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato ²¹³ .			<ul style="list-style-type: none"> Francia, Belgio, Svezia hanno presentato nel febbraio 2001 un'iniziativa relativa al congelamento dei beni e delle prove²¹⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel settembre 2001. Accordo di principio del Consiglio nel febbraio 2002. Nuova consultazione del Parlamento europeo in corso. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione formale da parte del Consiglio prevista dopo l'eliminazione delle riserve parlamentari (I, DK, S, IRL) 		
--	--	--	---	--	---	--	--

Obiettivo: Rafforzare la conoscenza e la capacità di combattere le attività di riciclaggio

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
<p>Dare piena attuazione, anche in tutte le dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni del Gruppo "Azione finanziaria" in materia di riciclaggio di capitali.</p> <p>(Si veda anche la prima parte della misura 19 del programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali).</p>	Stati membri		Conclusioni adottate dal Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) nell'ottobre 2000				Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo

²¹³

Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²¹⁴

GU C 75 del 7.3.2001

Adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta ²¹⁵ .	Consiglio e Parlamento	Non appena possibile		▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001.	▪ Adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo nel dicembre 2001²¹⁶.		▪ Entrata in vigore: 28.12.01 Termine per il recepimento: 15.6.2003.
Accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di intelligence finanziaria (FIU) e consentire alle autorità giudiziarie e alle FIU di ricevere informazioni indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza ²¹⁷ .	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Finlandia Consiglio/ Commissione / Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Finlandia ha presentato un'iniziativa in vista di una decisione relativa alle modalità di cooperazione tra le cellule d'informazione finanziaria degli Stati membri con riferimento allo scambio di informazioni. ▪ Le Conclusioni del Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) dell'ottobre 2000 invitano gli Stati membri a rafforzare il sistema esistente e ad esaminare l'opportunità di sviluppare un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti per via automatica e hanno chiesto alla Commissione di studiare le possibilità di finanziamento comunitario per tale sistema automatizzato. 		▪ Decisione adottata dal Consiglio nell'ottobre del 2000 ²¹⁸ .	▪ Proseguono i lavori sul FIU-NET. La Commissione è disponibile a partecipare al suo finanziamento.	▪ Entrata in vigore: 17.10.2000
Devono essere elaborate norme comuni al fine di impedire il ricorso a società e enti registrati all'esterno dell'Unione per dissimulare e riciclare i proventi del crimine ²¹⁹ .	Commissione Consiglio Stati membri					▪ La Commissione sta valutando le varie azioni prioritarie.	
Illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale.	Commissione		▪ Le conclusioni adottate dal Consiglio congiunto (JAI-ECOFIN) nell'ottobre 2000 invitavano la Commissione a stilare una relazione.		▪ La relazione è stata presentata al Consiglio congiunto Ecofin/JAI del 16 ottobre 2001 ²²⁰ .	▪ Le conclusioni adottate dal Consiglio congiunto JAI-ECOFIN nell'ottobre 2001 invitano la Commissione ad accelerare i suoi lavori nel settore onde stabilire le priorità e le azioni da intraprendere.	
Prevenire l'eccessivo uso di pagamenti in contanti e studiare il ruolo dei casinò e delle case da gioco	La Commissione promuoverà uno studio	Dicembre 2003					

²¹⁵ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²¹⁶ GU L 344 del 28.12.2001

²¹⁷ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²¹⁸ GU L 271 del 24.10.2000

²¹⁹ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²²⁰ SEC(2001) 1645 del 16.10.2001

Assicurare la trasparenza delle transazioni finanziarie per mezzo elettronico	Consiglio/ Commissione	Dicembre 2001					
Estendere la competenza dell'Europol ad ogni forma di riciclaggio ²²¹ , a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo della polizia (Convenzione Europol), di un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione²²². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del protocollo da parte del Consiglio nel novembre 2000²²³. 		Ratifica: Francia, Portogallo.
Migliorare le norme antiriciclaggio con i centri finanziari off-shore, on-shore ed i paradisi fiscali Sostegno alle azioni internazionali nei confronti dei paesi off-shore.	Consiglio/ Commissione / Stati Membri				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) ha adottato nell'ottobre 2000 delle conclusioni finalizzate all'attuazione immediata e coordinata di contromisure GAFI/FATF. ▪ Le conclusioni del Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) dell'ottobre 2001 si conformano alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 sull'istituzione immediata e concomitante delle contromisure decise dal GAFI/FATF²²⁴. 		
Preparare un accordo tipo per i negoziati con i centri finanziari off-shore, on-shore e i paradisi fiscali		Dicembre 2001			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) ha adottato nell'ottobre 2000 delle conclusioni in previsione della conclusione di accordi a termine 		

²²¹ Si veda anche la tabella intitolata "Potenziamento della cooperazione contro la criminalità".

²²² GU C 200 del 13.7.2000

²²³ GU C 358 del 13.12.2000

²²⁴ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

<p>Esaminare le possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la coerenza e rafforzare le disposizioni nazionali esistenti sul controllo dei movimenti transnazionali di capitali; - agevolare l'adozione di tali disposizioni da parte degli Stati membri; - organizzare scambi di informazioni tra gli Stati membri. 	Commissione	Luglio 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformemente alle conclusioni del Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) adottate nell'ottobre 2000, la Commissione esamina l'utilità e la praticabilità di uno strumento europeo ▪ Una relazione preliminare della Commissione sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di contante è stata presentata in occasione della riunione del Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) dell'ottobre 2001. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La relazione definitiva e un progetto di regolamento sono in preparazione ai fini dell'adozione da parte del Consiglio entro la fine del primo semestre 2002. 	
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

5. **QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA IN MATERIA DI FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE DELL'UNIONE, DI VISTI, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 62 DEL TRATTATO CE E DELLA CONVERSIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN**

Obiettivo: Elaborazione di una politica comune in materia di visti

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Regolamento relativo ai paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne e a quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo	Commissione / Consiglio/	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel gennaio 2000 una proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo²²⁵. ▪ La Commissione ha presentato nell'ottobre 2001²²⁶ una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (applicazione dell'esenzione dal visto per i cittadini rumeni a partire dal 1° gennaio 2002). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel luglio 2000. ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001²²⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001²²⁸ del regolamento. Conformemente all'articolo 8, la Commissione ha presentato una relazione sulla Romania. Adozione di mandati di negoziazione per accordi di riammissione con Hong Kong e Macao (cfr. punto 2.4). ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001²²⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 10.4.2001 ▪ Entrata in vigore: 1.1.2002 	

²²⁵ GU C 177 del 27.6.2000

²²⁶ COM(2001) 570 dell'8.10.2001

²²⁷ C5-0505/2001 del 29.11.2001

²²⁸ GU L 81 del 21.3.2001

²²⁹ GU L 327 del 12.12.2001

<p>Procedura e condizioni per il rilascio di visti da parte degli Stati membri</p>	<p>Commissione /Consiglio/ Stati membri</p>	<p>Aprile 2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Finlandia ha presentato, nel giugno 2000, un'iniziativa²³⁰ relativa a misure d'esecuzione delle disposizioni sull'istruzione consolare comune. ▪ La Francia ha presentato un'iniziativa per una proposta di decisione del Consiglio relativa alle condizioni dei visti da parte degli Stati membri. Il Belgio ha proposto un'iniziativa relativa all'adattamento della parte VII e dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune (diritti di visto). ▪ Il Belgio ha proposto un'iniziativa relativa all'adattamento della parte III e dell'allegato 16 dell'istruzione consolare comune (modello uniforme per la richiesta del visto). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001²³¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2001 di un regolamento (789/01) sulle misure di esecuzione relative alle disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto²³². ▪ Adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 6 e 13 delle istruzioni consolari comuni nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del Manuale comune (adeguamento reso necessario dall'applicazione di Schengen nei paesi nordici)²³³. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001 di una decisione 2002/44/CE²³⁴ relativa all'adeguamento della parte VII e dell'allegato 12 delle istruzioni consolari comuni, nonché dell'allegato 14a) del Manuale comune. ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002 di una decisione relativa all'adeguamento della parte III e alla creazione di un allegato 16 dell'istruzione consolare 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 24.4.2001 ▪ Data di attuazione: 27.4.2001 ▪ Data di attuazione: a partire dall'1.7.2004 al più tardi
--	---	--------------------	---	--	--	--	--

²³⁰ GU C 164 del 14.6.2000

²³¹ A5-0066/2001 del 13.3.2001

²³² GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

²³³ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32.

²³⁴ GU L 20 del 23.1.2002

					comune.		
Norme relative a un visto uniforme	Commissione /Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> Tali norme sono prese in considerazione nell'ambito dell'acquis di Schengen e in relazione alla proposta relativa alla circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri. 				
Ulteriore sviluppo delle caratteristiche tecniche del modello tipo di visto	Commissione Consiglio	Misure a breve termine 2000-2002 - misure a lungo termine 2004	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel mese di ottobre 2001 una proposta di modifica del regolamento 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti²³⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2001²³⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione - Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti²³⁷. 		<ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore: 24.2.2002
Modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri ai titolari di un documento di viaggio non riconosciuto	Commissione /Consiglio/ Stati membri	2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta che prevede l'utilizzo in tutti gli Stati membri di un modello uniforme e sicuro di foglio per l'apposizione del visto²³⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2001²³⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione - Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio²⁴⁰. 		<ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore: 23.2.2002
Proposta di regolamento sul visto di transito aeroportuale	Commissione / Consiglio /Stati membri	Aprile 2001				<ul style="list-style-type: none"> Il regime di transito aeroportuale è attualmente disciplinato da un'azione comune e dall'acquis di Schengen. 	
Adottare disposizioni per l'attuazione di un sistema comune di identificazione dei visti ²⁴¹ .	Consiglio / Stati membri	Misura a breve termine				<ul style="list-style-type: none"> Avvio di uno studio di fattibilità previsto per luglio 2002. 	

²³⁵ COM(2001) 577 del 9.10.2001

²³⁶ A5-0445 del 12.12.2001

²³⁷ GU L 53 del 23.2.2002

²³⁸ COM(2001) 157 del 23.3.2001

²³⁹ A5-0445 del 12.12.2001

²⁴⁰ GU L 53 del 23.2.2002

²⁴¹ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

		Misure a lungo termine 2005-2006				Da valutare nell'ambito dello sviluppo del SIS II (cfr. <i>infra</i>).	
Cooperazione più stretta fra i consolati dell'UE nei paesi terzi	Stati membri	Processo in corso	<ul style="list-style-type: none"> Si veda il punto VIII dell'istruzione consolare comune e la raccomandazione del 4 marzo 1996 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio europeo di Laeken ha chiesto che sia esaminata la possibilità di istituire degli uffici consolari comuni. 		
Misure sulla libertà di spostamento sul territorio degli Stati membri	Commissione / Consiglio / Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La presidenza Portoghese ha presentato, nel giugno 2000, un'iniziativa relativa alla circolazione dei cittadini esenti dall'obbligo del visto²⁴² La presidenza francese ha presentato, nel luglio 2000, un'iniziativa relativa alla circolazione con un visto di soggiorno di lunga durata²⁴³. La Commissione ha presentato nel luglio 2001 una proposta di direttiva relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.²⁴⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001²⁴⁵. Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel gennaio 2001²⁴⁶. Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001²⁴⁷. 		<ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore: 7.6.2001

²⁴²

GU C 164 del 14.6.2000

²⁴³

GU C 200 del 13.7.2000

²⁴⁴

COM(2001) 388 del 10.7.2001

²⁴⁵

A5-0075/2001 del 13.3.2001

²⁴⁶

A5-0388/2001 del 18.1.2001

²⁴⁷

GU L 150 del 6.6.2001

Obiettivo: Ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di documenti falsi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Maggiore sicurezza dei documenti, mediante introduzione di norme minime per i documenti di viaggio e i titoli di soggiorno	Commissione / Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta finalizzata alla comunitarizzazione del modello uniforme del permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi.²⁴⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2002. Lavori in corso in sede di Consiglio. 			
Facilitare l'individuazione di documenti falsi, mediante formazione e attrezzatura adeguate	Commissione / Consiglio/ Stati membri	Processo in corso		<ul style="list-style-type: none"> Raccomandazione del Consiglio del 29 aprile 1999 sulla dotazione per l'individuazione dei documenti falsi e falsificati nei servizi responsabili per i visti 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio, nel marzo 2000, di una decisione per migliorare lo scambio di informazioni²⁴⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Un programma di formazione sarà finanziato dal programma ARGO che sarà adottato dal Consiglio nell'aprile 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore: 1.7.2000

Obiettivo: Controlli alle frontiere esterne dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed,	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al	Lavori previsti	

²⁴⁸ COM(2001) 157 del 23.3.2001
²⁴⁹ GU L 81 dell'1.4.2000

				eventualmente, al Parlamento	Parlamento		
Stretta cooperazione fra i servizi degli Stati membri addetti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia ²⁵⁰	Commissione / Consiglio/ Stati membri	Maggio 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La presidenza belga ha organizzato (con il cofinanziamento del programma ODYSSEUS), nell'ottobre 2001, una operazione comune di controllo alle future frontiere esterne dell'Unione, in collaborazione con Europol, gli Stati membri e i paesi candidati. ▪ Il Consiglio europeo di Laeken ha chiesto di definire dei meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati del controllo delle frontiere esterne e di studiare le condizioni alle quali si possa creare un meccanismo o dei servizi comuni di controllo delle frontiere esterne. ▪ La Commissione ha presentato nel maggio 2002, una comunicazione sulle frontiere esterne. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Italia presenterà uno studio di fattibilità relativo all'elaborazione di azioni comuni, cofinanziato dal programma ODYSSEUS (ARGO). 	
Procedura per l'adozione di talune misure del Manuale comune	Commissione / Consiglio/ Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Portogallo ha presentato un'iniziativa sulle misure di esecuzione relative alle disposizioni del Manuale comune²⁵¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001²⁵². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2001 di un regolamento (789/01) sulle misure di esecuzione relative alle disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera²⁵³. ▪ Il Consiglio ha adottato nel novembre 2000²⁵⁴ la decisione relativa alla declassificazione di talune parti del Manuale comune. ▪ Adozione nell'aprile 2002 da parte del Consiglio di una decisione relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 6 e 13 delle istruzioni consolari comuni nonché degli 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 24.4.2001 ▪ Entrata in vigore: 1.12.2000 ▪ Data di attuazione: 27.4.2001 	

²⁵⁰ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²⁵¹ GU C 73 del 6.3.2001

²⁵² A5-0066/2001 del 13.2.2001

²⁵³ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

²⁵⁴ GU L 303 dell'1.12.2000

					<p>allegati 5a), 6a) e 8 del Manuale comune (adeguamento reso necessario dall'applicazione di Schengen nei paesi nordici)²⁵⁵.</p> <p>▪ Adozione nell'aprile 2002 da parte del Consiglio una decisione relativa alla declassificazione della parte II del Manuale comune.</p> <p>▪ Adozione nell'aprile 2002 da parte del Consiglio una decisione sulla revisione della parte I del Manuale comune.</p>		
Rapido coinvolgimento degli Stati candidati in questa cooperazione	Commissione / Consiglio/ Stati membri	Processo in corso		<p>▪ Tali aspetti sono stati discussi in occasione della riunione ministeriale con i paesi candidati a margine del Consiglio del marzo 2001.</p>		<p>▪ Lavori in corso nell'ambito degli sviluppi dei negoziati di adesione</p>	

Obiettivo: Conversione e sviluppo dell'acquis di Schengen

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	

²⁵⁵

GU L 166 del 26.4.2001, pag. 32.

Comunitarizzazione dell'articolo 2 della Convenzione di Schengen ²⁵⁶	Commissione / Consiglio/ Stati membri	2001	La Commissione intende presentare una proposta nel 2003.				
Sviluppo del sistema SIS II	Commissione / Consiglio/ Stati membri	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa del Belgio e della Svezia relativa allo sviluppo del sistema informativo di Schengen di seconda generazione²⁵⁷. ▪ La Commissione ha presentato nel dicembre 2001 una comunicazione sullo sviluppo del sistema informativo Schengen II di seconda generazione reso indispensabile soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e dello sviluppo tecnologico²⁵⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono in corso le discussioni sulle nuove funzionalità del SIS II. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001 di un regolamento e di una decisione sullo sviluppo di SIS II²⁵⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha bandito un primo invito a presentare offerte il 2 gennaio 2002 ai fini di uno studio di fattibilità del futuro sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data di attuazione: 14.12.2001. ▪ Data di scadenza: 31.12.2006

²⁵⁶ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²⁵⁷ GU C 183 del 29.6.2001

²⁵⁸ COM(2001) 720 del 18.12.2001

²⁵⁹ GU L 328 del 13.12.2001

6. CITTADINANZA DELL'UNIONE

Obiettivo: Ulteriore rafforzamento del diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Direttiva che aggiorna e modifica le norme sul diritto di ingresso, circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione	Commissione Consiglio/PE	2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel maggio 2001 una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri²⁶⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento previsto prima della fine del primo semestre 2002. Lavori in corso in sede di Consiglio. 			
Regolamento relativo alla sicurezza dei documenti di viaggio	Commissione Consiglio/PE	2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione attira tuttavia l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di riflettere ad un eventuale strumento comunitario atto a rafforzare la sicurezza dei documenti di viaggio. 				
Regolamento relativo a modello uniforme di carta di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari	Commissione / Consiglio/ PE	2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare una proposta entro la fine del primo semestre del 2002. 				

²⁶⁰

COM(2001) 257 del 23.5.2001

Obiettivo: Informazione sull'attuazione dei diritti legati alla cittadinanza dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	
Comunicazione sui risultati delle elezioni del PE	Commissione	2000	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel dicembre 2000²⁶¹ una comunicazione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE in occasione delle elezioni del PE del giugno 1999; diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del PE per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini. 			
Prima relazione sulle elezioni comunali	Commissione	2001	<ul style="list-style-type: none"> Un questionario è stato trasmesso agli Stati membri. 			<ul style="list-style-type: none"> A seguito dei lavori di sintesi della Commissione la relazione sulle elezioni comunali sarà presentata dalla Commissione entro il primo semestre 2002.
Terza relazione sulla cittadinanza dell'Unione	Commissione	Entro la fine del 2000	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha redatto la terza relazione nel settembre 2001²⁶². 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento previsto prima della fine del primo semestre 2002. 		

²⁶¹ COM(2000) 843 del 18.12.2000

²⁶² COM(2001) 506 del 7.9.2001

7. COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA

Priorità della strategia anti-droga dell'Unione europea:

In quanto minaccia sia collettiva che individuale, il problema della droga deve essere affrontato in modo globale, pluridisciplinare e integrato. **Il Piano di azione** dell'Unione europea contro la droga per il periodo 2000-2004 verrà valutato a metà periodo e alla conclusione, con l'aiuto dell'Europol e dell'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze (OEDT).

Obiettivo: Attuazione della Strategia di lotta contro la droga dell'Unione europea (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo di Helsinki e del Piano di azione contro la droga dell'Unione europea (2000-2004) approvato dal Consiglio europeo di Feira.

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Attuazione del piano d'azione contro la droga dell'Unione europea (2000-2004)		Giugno 2000	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel giugno 2001 una comunicazione sull'attuazione del piano d'azione²⁶³. 		<ul style="list-style-type: none"> Il Piano d'azione contro la droga dell'Unione europea (2000-2004) è stato adottato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000. Una dichiarazione congiunta sull'attuazione del Piano d'azione è stata adottata il 28 febbraio 2002 dai ministri dell'Unione europea, di concerto con la Commissione ed i paesi candidati. La dichiarazione fa riferimento in particolare all'avvio dei negoziati in vista della partecipazione dei paesi candidati ai lavori dell'OEDT. 	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione sta effettuando una valutazione intermedia della sua attuazione su scala europea e nazionale (e dovrebbe essere ultimata entro fine 2002). La negoziazione è stata avviata il 7 marzo 2002. Si prevede che i paesi candidati possano partecipare all'OEDT a partire dal 2003. 	
Rafforzamento della cooperazione con l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze, nonché Europol, in particolare per quanto concerne le droghe sintetiche e i precursori	Commissione / Consiglio/ Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato al Consiglio due relazioni (GHB e Ketamina) nell'ambito dell'azione comune sulle nuove droghe di sintesi. Su tale base, nel marzo 2001 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sul GHB e sulla ketamina in linea con la relazione della Commissione. Il Consiglio ha chiesto all'OEDT e ad Europol di continuare il monitoraggio di GHB e di Ketamina e di sottoporgli una relazione entro fine 2001. Sulla base dell'analisi dei rischi della PMMA, la Commissione ha presentato nel dicembre 2001 una proposta di decisione del Consiglio che definisce la PMMA quale nuova 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel maggio 2001²⁶⁶. Relazione in corso di esame al Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2002 di una decisione avente ad oggetto misure 		<ul style="list-style-type: none"> Gli Stati membri dispongono di un termine

²⁶³

COM(2001) 301 dell'8.6.2001

			<p>droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali²⁶⁴.</p> <ul style="list-style-type: none"> La Svezia ha presentato un'iniziativa per una decisione del Consiglio che istituisca un sistema di analisi specifiche di polizia scientifica per determinare il profilo delle droghe sintetiche e iniziative per una decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite²⁶⁵. La Spagna ha presentato una raccomandazione del Consiglio relativa alla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse unità operative degli Stati membri dell'Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori chimici. 	<ul style="list-style-type: none"> Proseguono in sede di Consiglio i lavori relativi agli aspetti della determinazione del profilo delle droghe di sintesi. 	<p>di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA²⁶⁷.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2001 della decisione concernente la trasmissione di campioni²⁶⁸. Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002 	<p>di tre mesi per recepire tale decisione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore: 1.7.2001
Sviluppo di una metodologia per la valutazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004	Consiglio e Parlamento su proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Nel 2001 e 2002 l'Osservatorio delle droghe e delle tossicodipendenze ed Europol elaborano una serie di strumenti metodologici per la valutazione delle attività di lotta contro la droga. 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio ha adottato il 10 dicembre 2001 una risoluzione relativa all'attuazione a livello nazionale di tali indicatori epidemiologici. 	
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni nel campo del traffico di stupefacenti ²⁶⁹ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> In seguito ad uno studio delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia di traffico di sostanze stupefacenti, la Commissione ha presentato nel giugno 2001 una proposta di decisione quadro riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti²⁷⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002²⁷¹. 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio europeo di Laeken ha ricordato l'urgenza di adottare la proposta entro il mese di maggio 2002.
Strumento finanziario in materia di lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha attuato nel 2001 la linea di bilancio creata su richiesta del Parlamento europeo e relativa a un programma preparatorio in materia di lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. 			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione darà attuazione nel 2002 per il secondo anno consecutivo a tale strumento finanziario.

²⁶⁴ COM(2001) 734 del 6.12.2001

²⁶⁵ GU C 10 del 12.1.2001

²⁶⁶ A5-0121/2001 del 3.5.2001

²⁶⁷ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14.

²⁶⁸ GU L 150 del 6.6.2001

²⁶⁹ Si veda anche la tabella intitolata "Lotta contro determinate forme di criminalità".

²⁷⁰ COM(2001) 259 del 23.5.2001

²⁷¹ A5-0460/2001 del 25/04/2002

8. UN'AZIONE ESTERNA PIÙ INCISIVA

Priorità stabilite dal Consiglio europeo di Tampere e di Feira:

L'Unione europea sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti di cui essa dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione.

Obiettivo: Tutte le competenze e gli strumenti di cui l'Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Lavori previsti	
Allargamento: assicurare l'integrazione coerente degli aspetti della giustizia e affari interni nel processo di allargamento.				<ul style="list-style-type: none"> Discussioni con i paesi candidati in occasione del Consiglio del marzo 2001 sulla lotta contro la criminalità organizzata e la politica in materia di asilo e d'immigrazione. sulla tratta degli esseri umani in occasione del Consiglio del settembre 2001; sulle frontiere esterne, la droga e le questioni attinenti alla capacità giudiziaria - discussioni con i paesi candidati in occasione del Consiglio del 28 febbraio 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione nel settembre 2001 da parte degli Stati membri ed i paesi candidati di 12 impegni per combattere la tratta degli esseri umani. 	<ul style="list-style-type: none"> Negoziati in corso sul capitolo 24 «Giustizia ed affari interni» e prosecuzione del sostegno della Comunità al settore GAI attraverso la programmazione Phare, i gemellaggi, gli accordi di partenariato e la partecipazione ai programmi GAI. 	
Il Consiglio europeo di Feira	Il Consiglio	Giugno	<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha adottato 				

dovrà definire chiaramente le priorità, gli obiettivi e gli interventi politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni.	dovrà formulare raccomandazioni specifiche in stretta cooperazione con la Commissione	2000	la relazione preparata dal Consiglio e dalla Commissione sulle relazioni esterne nel settore della giustizia e affari interni al fine di integrarle nella strategia globale dell'Unione per contribuire allo SLSG; attuazione da parte del Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001.				
Attuazione delle priorità individuate nella relazione sui progressi chiesta dal Consiglio europeo di Feira: - Negoziati con i paesi non candidati della regione dei Balcani di accordi di stabilizzazione e di associazione - Prosecuzione del processo di Barcellona			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firma degli accordi, compreso il capitolo GAI, con l'ERYM e la Croazia, preparazione dei negoziati con la RFY e l'Albania compreso il settore GAI. Creazione di una strategia regionale e per paese nel settore GAI per il programma CARDS (2002-2006) volto in particolare alla cooperazione nel settore dell'asilo e dell'immigrazione e della criminalità organizzata, in materia giudiziaria, di gestione delle frontiere nonché al mantenimento di una dinamica regionale di riforma delle istituzioni del settore GAI. ▪ Rafforzamento della dimensione GAI del programma Meda (adozione di un documento quadro il 22 aprile 2002); attuazione dei piani d'azione del Gruppo ad alto livello «Asilo ed immigrazione» per il Marocco. 				
- Conclusione di accordi di riammissione			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negoziati in corso per accordi di riammissione con Macao, la Russia, il Pakistan, lo Sri Lanka ed il Marocco. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È stato firmato un accordo con Hong Kong . ▪ Un mandato di negoziazione per un accordo di riammissione con l'Ucraina è in discussione al Consiglio. 			

<p>- Cooperazione in materia di giustizia ed affari interni</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Russia: attuazione del piano d'azione contro la criminalità organizzata. ▪ Ucraina: attuazione del piano d'azione GAI. ▪ Stati Uniti: seguito delle conclusioni del Consiglio del 20.9.2001, e soprattutto, negoziati con gli Stati Uniti di un accordo nel settore della cooperazione in materia penale, sulla base degli articoli 38 e 24 del TUE (accordo di principio su un mandato di negoziazione da parte del Consiglio nell'aprile 2002); seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg²⁷². 			
<p>- Negoziazione di strumenti multilaterali</p>			<p>Consiglio d'Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione sulla criminalità informatica: apertura alla firma; - secondo protocollo alla convenzione del 1959: adozione da parte del Consiglio d'Europa il 20.9.2001 e apertura alla firma l'8.11.2001; - adesione della Comunità alla Convenzione 108 e protocollo aggiuntivo in materia di protezione dei dati: ratifica in corso da parte dei paesi contraenti, preliminare ad un'adesione della Comunità. 				

²⁷²

Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo (revisione periodica).

		<p>Convenzioni delle Nazioni Unite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firma della Commissione, a nome della Comunità, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. - Corruzione: posizione comune di negoziazione adottata nel novembre 2001. La Commissione ha presentato nell'aprile 2002 una raccomandazione di decisione del Consiglio che l'autorizzi a partecipare alle negoziazioni a nome della Comunità europea²⁷³. Una nuova posizione comune di negoziazione è in corso di preparazione. - Terrorismo: sostegno continuato dell'Unione europea per la seconda fase delle negoziazioni per elaborare una convenzione contro il terrorismo internazionale. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Criminalità organizzata: la Commissione presenterà una proposta per la conclusione della convenzione ONU ed i suoi protocolli allegati da parte della Comunità, entro la fine del primo semestre 2002. 	
--	--	---	--	--	--

²⁷³

SEC(2002) 431 del 23.4.2002

9. ULTERIORI INIZIATIVE IN CORSO

STATI MEMBRI	TITOLO	COLLEGAMENTO CON TAMPERE/VIENNA
		Situazione attuale
Finlandia	Regolamento del Consiglio che stabilisce gli obblighi reciproci degli Stati membri in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi	Si veda la tabella "Gestione dei flussi migratori" - Parere del PE (che respinge la proposta) del maggio 2000 - Discussione sospesa al Consiglio
Finlandia	Raccomandazione del Consiglio sullo scambio di DNA	Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001 di una risoluzione relativa allo scambio di risultati delle analisi di ADN.
Svezia	Decisione del Consiglio sulla modifica dello statuto del personale di Europol	Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001 di una decisione sulla modifica dello statuto del personale di Europol
Svezia	Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento della retribuzione del personale di Europol, compresi gli assegni e le indennità.	Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001
Francia	Raccomandazione del Consiglio riguardante la valutazione delle minacce terroristiche contro i VIP	Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001.
Belgio	Progetto di risoluzione relativa al contributo della società civile nella ricerca di bambini scomparsi e sottoposti a sfruttamento sessuale.	Adozione da parte del Consiglio nel settembre 2001
Belgio, Spagna e Francia	Progetto di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni	Lavori in sede di Consiglio. Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002.
Paesi Bassi	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete europea di punti di contatto per quanto riguarda le persone responsabili di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra.	Lavori in sede di Consiglio. Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002.
Spagna	Progetto di decisione del Consiglio che reca istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata.	Presentazione al Consiglio nel gennaio 2002 (discussioni in corso, soprattutto sulla base giuridica).

Spagna	Progetto di decisione del Consiglio sulla creazione di un istituto europeo di studi di polizia.	Presentazione al Consiglio nel gennaio 2002.
Spagna	Proposta di decisione del Consiglio sui visti di transito collettivi per i marittimi.	Discussione in corso al Consiglio (in particolare sulla base giuridica).
Spagna	Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso ricreativo delle sostanze stupefacenti.	Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Proposta di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio sull'iscrizione della prevenzione della tossicodipendenza nei programmi scolastici.	Lavori in sede di Consiglio. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa al miglioramento dei metodi d'indagine operativa nella lotta contro la criminalità connessa al traffico organizzato di sostanze stupefacenti.	Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Progetto di raccomandazione del Consiglio mirante alla costituzione di squadre investigative multinazionali ad hoc per la raccolta di informazioni relative ai terroristi.	Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Progetto di decisione del Consiglio sull'attuazione delle misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziarie per la lotta contro il terrorismo, in conformità dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.	Lavori in sede di Consiglio.
Spagna	Decisione del Consiglio sull'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità.	Presentazione al Consiglio nel gennaio 2002.